

Piano Triennale di Politica del Lavoro

**Istruzioni per la gestione dei benefici
previsti dal Piano triennale di Politica del
Lavoro 2012/2014**

**(DGR n. 883/2013 come modificata con Pd n. 3270/2014 e
con DGR n. 1476/2014)**

Avvertenza

Il presente testo coordinato è stato redatto dalla S.O. Politiche del lavoro al solo scopo di facilitare la lettura della disciplina approvata con DGR 883/2013, alla luce delle modifiche successivamente apportate con PD 3270/2014 e con DGR 1476/2014. Esso, pertanto, lascia invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti tra loro coordinati.

INDICE

- 1. Disposizioni generali**
- 2. Incentivi alle assunzioni**
 - 2.1. Destinatari –**
 - 2.2. Lavoratori interessati**
 - 2.3. Condizioni di ammissione**
 - 2.4. Oggetto dell'intervento**
 - 2.5. Procedimento**
 - 2.6. Ammissione all'incentivo economico**
 - 2.7. Erogazione dell'incentivo economico**
- 3. Disposizioni specifiche per singola misura**
 - 3.1. Lavoratori svantaggiati**
 - 3.2. Lavoratori molto svantaggiati**
 - 3.3. Lavoratori con disabilità**
 - 3.4. Giovani ricercatori**
 - 3.5. Giovani età 18/32, diplomati/laureati**
 - 3.6. Lavoratori cui manchino max cinque anni alla pensione**
 - 3.7. Apprendisti**
 - 3.8. Lavoratori over 45 disoccupati**
 - 3.9. Lavoratori in mobilità, mobilità in deroga, in Cigs o Cig in deroga**
 - 3.10. Lavoratori in disagio sociale**
 - 3.11. Lavoratori di Utilità sociale (LUS)**
 - 3.12. Sostegno alle fasce deboli della popolazione**
- 4. Sostegno e supporto alla creazione di imprese e attività professionali**
 - 4.1. Contributi per la creazione d'impresa**
 - 4.2. Sostegno a persone < 35 anni nell'avvio di attività professionali**
- 5. Disposizioni transitorie**

1. Disposizioni generali

Le presenti istruzioni sono redatte in attuazione di quanto previsto dal Piano di politica del lavoro per il triennio 2012/2014 (di seguito anche: PPL) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2493/XIII in data 21/06/2012, nonché in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352/1 del 24 dicembre 2013, e al Regolamento n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (oggi 107 e 108 del TFUE) (regolamento generale di esenzione per categoria). Le misure previste sono quelle indicate nei sub paragrafi 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.4. di queste Istruzioni.

Le misure d'incentivo previste sono quelle elencate nel paragrafo n. 7 del PPL. Solo per i LUS si fa rinvio anche quanto previsto al paragrafo 5.1.8. del PPL.

Ulteriori misure di contributo sono previste al paragrafo 5.1.5:

- *Sostegno e supporto alla creazione di imprese e attività professionali:*
- *concessione di contributi nella misura massima di 40.000 euro per ogni disoccupato o in cerca di occupazione che assume un ruolo imprenditoriale* *soggetto*
- *concessione di contributi nella misura massima di 15.000 euro per ogni con meno di 35 anni disoccupato o che avvia attività professionale in forma individuale o associata.* *soggetto*

Il paragrafo 5.1.7. prevede il "Sostegno alle fasce più deboli della popolazione".

- *erogazione di borse lavoro a tempo determinato rinnovabili, per soggetti di età superiore ai 18 anni in grave disabilità o in grave svantaggio sociale non inseribili in attività lavorative.*

2. Incentivi alle assunzioni

2.1. Destinatari

Salvo diversa specificazione e ferme restando le disposizioni previste per ciascun intervento finanziario, per essere ammessi ai benefici, è necessario il possesso dei requisiti generali indicati di seguito e di quelli elencati dal Piano Politiche del Lavoro al paragrafo 7, Quadro degli Incentivi alle assunzioni.

Per imprese "operanti" in VdA si intendono quelle che abbiano una sede operativa in Valle d'Aosta. Per i datori di lavoro tenuti alla relativa iscrizione, il requisito deve risultare dal Registro delle imprese.

La condizione richiesta dal PPL paragrafo 7 punto b "Quadro degli incentivi alle assunzioni" (consistente nel non deve avere effettuato licenziamenti, per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, di personale appartenente alla stessa qualifica professionale o avente mansioni analoghe a quelle del lavoratore oggetto della richiesta di finanziamento, nei dodici mesi precedenti la data di assunzione) riguarda qualsiasi rapporto di lavoro, anche del tipo intermittente.

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, a tempo determinato o indeterminato, è preso in considerazione soltanto nel caso in cui il lavoratore ha superato le 120 giornate lavorative preso lo

stesso richiedente nei dodici mesi precedenti la stabilizzazione del posto di lavoro (a tempo indeterminato).

Il regime in “de minimis” è ammesso a favore di imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato (art. 1, paragrafo 1, lettera c, Regolamento (UE) n. 1407/2013; in quanto nei casi concreti che interessano non ricorrono le preclusioni dei punti i) e ii) dello stesso articolo.

Il regime di “aiuti compatibili” è ammesso a favore di attività connesse alla produzione primaria dei prodotti agricoli (art.1, n.3, lettera b, Regolamento (CE) n. 800/2008, in quanto le misure di incentivo alle assunzioni consistono in aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili indicati dalla norma).

Il regime in “ aiuti compatibili” è ammesso a favore di attività connesse alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art.1, n. 3, lettera c, Regolamento (CE) n. 800/2008, in quanto nei casi concreti che interessano non ricorrono le preclusioni dei punti i) e ii) dello stesso articolo).

Nel caso quindi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 si fa riferimento al settore nel quale è attiva (cioè, operante) l’impresa; nel caso del Regolamento (CE) n. 800/2008 si ha riguardo all’attività cui la misura è riferita.

Ove richiesto il riconoscimento, l’iscrizione ai pubblici registri, le omologhe e quant’altro per l’esercizio dell’attività del datore di lavoro, tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta.

Sono esclusi dagli incentivi del PPL i soggetti indicati dall’art. 1, comma 2, d. lgs n. 165/2001 e sue s.m.i ¹.(amministrazioni pubbliche). Resta salva la regolamentazione prevista per i LUS.

Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

La concessione degli incentivi è esclusa nel caso in cui i datori di lavoro abbiano in atto sospensioni di lavoratori per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale con richiesta o concessione dei trattamenti di CIGS o di mobilità, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

Nel caso di richiesta di ammissione a incentivi per l’assunzione di persone con disabilità (di cui al successivo paragrafo 3.3.) o in situazione di svantaggio sociale (di cui al successivo paragrafo 3.10.) il datore di lavoro non deve avere effettuato licenziamenti, per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, di personale disabile o in situazione di svantaggio sociale, appartenente alla stessa qualifica professionale o avente mansioni analoghe a quelle del lavoratore

¹ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

oggetto della richiesta di finanziamento, nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Nello stesso periodo il datore di lavoro non deve avere personale disabile o in situazione di svantaggio sociale appartenente alla stessa qualifica professionale, o avente mansioni analoghe a quelle del lavoratore oggetto della richiesta di finanziamento, in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o in mobilità.

Si precisa che, qualora emergano licenziamenti di personale con mansioni reputate analoghe a quelle del lavoratore oggetto dell'incentivo, occorrerà integrare la documentazione con una dichiarazione del datore di lavoro nella quale attesta che il lavoratore oggetto del licenziamento era adibito a mansione diversa.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.

L'ammissione ai benefici è esclusa per le assunzioni di lavoratori che siano titolari di cariche o qualifiche nell'ambito della ditta richiedente o in eventuali aziende correlate alla stessa come sopra indicato.

Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro ovvero che abbiano cessato il rapporto di lavoro precedente presso un'impresa negli ultimi 5 anni che, al momento del licenziamento o della cessazione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risultino con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'art. 54, comma 9 del d.lgs. n. 151/2001 (inerenti l'adozione e l'affidamento) devono essere convalidate o attestate nei modi previsti dalla legge.

Viene esclusa la possibilità di concedere i suddetti benefici ai datori di lavoro che abbiano già percepito un incentivo economico previsto dai Piani di politica del lavoro precedenti, in merito all'assunzione a tempo indeterminato di uno stesso lavoratore. Il limite in questione non opera nel caso di richiesta di ammissione agli incentivi per l'assunzione di persone con disabilità (di cui al successivo paragrafo 3.3.) o in svantaggio sociale (di cui al successivo paragrafo 3.10.).

Fino al momento in cui sia emanato il provvedimento dirigenziale di ammissione all'incentivo, i datori di lavoro che hanno presentato una domanda di ammissione agli incentivi economici possono ritirarla o richiederne l'annullamento, anche al fine di presentarne una nuova per lo stesso lavoratore, a valere su un incentivo diverso. Nel caso di nuova domanda i requisiti saranno richiesti con riferimento ad essa.

Non è ammissibile la concessione di contributi a datori di lavoro che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina e le condizioni retributive previste dalla normativa vigente, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Gli stessi devono essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e con la corresponsione mensile delle retribuzioni.

I benefici di cui al presente Piano di Politica del Lavoro sono riservati ai datori di lavoro privati che siano in regola rispetto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili", qualora compresi nel campo di interesse della norma medesima. A tale proposito, i datori di lavoro devono rilasciare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione nei modi e nelle forme previste dalla l.r.19/2007.

Il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste dal Piano e dalle presenti Istruzioni ai fini dell'ammissione agli incentivi sono comprovati dai richiedenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della l.r. 19/2007. La struttura competente procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti, ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007.”.

Qualora l'inosservanza a uno degli obblighi e condizioni preliminari di ammissione sia accertata dopo l'ammissione ai contributi, si procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, all'annullamento del provvedimento di ammissione e alla richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate e non dovute.

Nei casi prescritti dalla normativa comunitaria, i datori di lavoro rilasciano dichiarazione sostitutiva sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 e producono, se richiesti, copie conformi dei documenti contabili o loro estratti idonei a dimostrare la presenza del requisito.

2.2 Lavoratori interessati

I requisiti prescritti per i lavoratori oggetto delle assunzioni finanziabili devono sussistere al momento dell'assunzione.

Il precedente tirocinio non è mai considerato rapporto di lavoro subordinato in grado di interrompere di per sé solo la pendenza della condizione di disoccupato o inoccupato.

Come già precisato sono esclusi incentivi per le assunzioni effettuate in contratto di apprendistato. Per l'apprendistato viene invece incentivata la sua anticipata e definitiva trasformazione (prima quindi del termine contrattualmente previsto) in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non in apprendistato. Con riferimento ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi del d.lgs. 167/2011, per “anticipata e definitiva trasformazione” si intende la stabilizzazione prima della conclusione del periodo formativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La rettifica in corso d'istruttoria da assunzione a tempo determinato – per la quale sia già stata presentata domanda di ammissione all'incentivo – ad assunzione a tempo indeterminato, se è fatta

retroagire a tutti gli effetti alla data della prima assunzione consente, in presenza dei restanti richiesti requisiti, di considerare soddisfatto quello principale (assunzione a tempo indeterminato).

Le condizioni di occupato, impiegato, etc. vengono accertate attraverso i competenti Centri per l'Impiego nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 181/2000 e delle norme ad essi applicabili.

E' esclusa l'ammissione agli incentivi in relazione a lavoratori assunti in regime di somministrazione di lavoro. Nei casi in cui, in sede di istruttoria delle domande, emergano elementi idonei a rivelare ipotesi di intermediazione o interposizione illecita di manodopera, la struttura competente provvede alle opportune verifiche anche avvalendosi degli Organi di vigilanza competenti.

2.3 Condizioni di ammissione

In materia di incentivi finanziari vale il principio che per lo stesso fatto non può essere ammesso più di un tipo di incentivo (principio di "alternatività degli incentivi") fra quelli previsti dal PPL medesimo o da misure previste in normative della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il cumulo con altri incentivi nazionali o europei eventualmente previsti per lo stesso fatto/presupposto – se non escluso o vietato dalle norme che li regolano – viene conteggiato per verificare il rispetto dei limiti di intensità massima di aiuto previsti dalle norme europee per il tipo di intervento (Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione) o di importo per periodo di tempo (aiuti in "de minimis" Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione). Al fine di consentire il rispetto di questa condizione il soggetto richiedente rilascerà all'atto della presentazione della domanda di ammissione apposita dichiarazione nella quale specificherà se ed entro quali limiti si avvalga di ulteriori misure incentivanti *per lo stesso fatto* per il quale attiva la richiesta ai sensi *del presente PPL*.

La copertura finanziaria degli incentivi di cui qui si tratta può essere effettuata sia attraverso i fondi regionali iscritti negli appositi capitoli del bilancio della Regione, sia attraverso i finanziamenti programmati dal P.O.R. vigente, nel limite degli stanziamenti destinati a ciascun anno di riferimento.

In questa materia si applica quanto previsto dall'art. 11, 1° e 2° comma, della l.r.19/2007 (criteri per la concessione dei vantaggi economici).

I contributi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato riguardano anche le assunzioni part-time. In tal caso l'incentivo sarà determinato con riferimento al costo salariale lordo in ragione delle ore effettivamente previste in contratto, nel rispetto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al rapporto..

2.4. Oggetto dell'intervento

L'ammontare massimo degli incentivi concedibili è determinato sulla base del costo del lavoro rimborsabile dichiarato dal datore di lavoro, nel rispetto del CCNL applicato.

Il costo del lavoro rimborsabile comprende: retribuzioni mensili lorde effettivamente corrisposte nell'arco del periodo di riferimento, come risultanti dalle buste paga al lordo dei contributi a carico

del lavoratore; accantonamenti per il trattamento di fine rapporto; mensilità aggiuntive previste dal CCNL o ratei delle stesse corrisposti mensilmente; oneri contributivi versati a carico del datore di lavoro; oneri assicurativi versati a carico del datore di lavoro; eventuali altri oneri versati dal datore di lavoro, in base alla specifica disciplina contrattuale. Sono esclusi dal conteggio del costo del lavoro gli assegni familiari, i rimborsi spese non inseriti nella busta paga e l'I.R.A.P.

Possono essere richieste al datore di lavoro integrazioni o modifiche alle documentazioni o dichiarazioni prodotte.

Si precisa che, per il rispetto degli stanziamenti previsti nelle annualità di bilancio, il finanziamento concesso costituisce la somma massima che potrà essere erogata, anche nel caso in cui il costo del lavoro documentato risulti superiore a quanto dichiarato al momento della richiesta.

2.5. Procedimento

La procedura prevista per l'erogazione delle misure incentivanti si articola in due procedimenti distinti:

- procedimento di ammissione, in cui si accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per ottenere il beneficio;
- procedimento di erogazione, in cui si procede alla materiale erogazione delle somme spettanti, in presenza di tutte le condizioni di legge.

L'intero iter è sottoposto alla l.r.19/2007 Capo III.

Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento finale di ammissione o di rigetto entro il termine di 90 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza.

Ogni richiesta di ammissione e di successiva erogazione potrà riguardare benefici relativi a un unico intervento.

Le richieste possono essere presentate sui modelli allo scopo predisposti e resi disponibili sul sito web regionale dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione ovvero anche in forma libera.

Nel caso in cui non siano utilizzati i modelli già predisposti l'istanza dovrà comunque contenere, a pena di rigetto ove non integrata nei termini richiesti dall'Amministrazione, tutte le informazioni e dichiarazioni da questi ultimi richiesti e comunque sempre con l'indicazione degli uffici competenti ad attestare le dichiarazioni rese sotto forma di autocertificazione.

Tutela della Privacy. I dati personali forniti dai soggetti richiedenti *gli incentivi economici* e dai lavoratori cui il finanziamento è riferito saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'accesso ai benefici economici. I dati personali saranno trattati dall'Amministrazione regionale per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora l'Amministrazione regionale debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Accertamenti. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la struttura Politiche del Lavoro e della Formazione effettua il controllo, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed eventualmente di atto di notorietà presentate; nonché sull'esistenza e permanenza nel tempo dei requisiti richiesti.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente oltre a rispondere ai sensi dell'art. 39 della l.r. 19/2007, decade, ai sensi dell'art. 33 della medesima legge, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Le domande di ammissione ai benefici e quelle successive di erogazione vanno indirizzate alla struttura competente (S.O Politiche del Lavoro).

Esse possono essere inviate a mezzo posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) o tramite altro corriere ovvero presentate di persona. Alle domande non firmate personalmente dal richiedente di fronte al funzionario incaricato va allegata copia di un documento di identità del firmatario, in corso di validità. Valgono a riguardo tutte le disposizioni contenute nella l.r. 19/2007.

Le dichiarazioni sostitutive e le documentazioni da produrre a corredo delle domande sono indicate nei paragrafi seguenti e nei modelli predisposti e resi disponibili sul sito web dell'Amministrazione con riguardo ad ogni singola misura di intervento. Le dichiarazioni sostitutive, da chiunque rese, andranno corredate dal documento d'identità del firmatario, in corso di validità, se già non prodotto per altri motivi a corredo della domanda. In caso di più dichiarazioni a firma della stessa persona rilasciate a corredo della medesima domanda la copia del documento d'identità del firmatario delle dichiarazioni va allegata una volta sola. Vale anche in questo caso (l.r.19/2007) il principio che la mancanza della documentazione/dichiarazione richiesta e non integrata nel modo e nei termini di legge, comporta il rigetto della richiesta.

Nel caso di domanda presentata priva di parte della documentazione indicata nei punti successivi, riguardanti ogni specifica misura., farà fede del rispetto dei termini previsti per l'integrazione documentale la data in cui sarà trasmessa la documentazione integrativa medesima (se inviata tramite servizio postale) o in cui la stessa perviene effettivamente agli uffici nel caso di invio con corriere privato o di presentazione diretta agli uffici.

Nel caso di più invii farà fede la data come sopra individuata dell'ultimo invio di documentazione pervenuto nei termini.

2.6. Ammissione all'incentivo economico

La domanda di ammissione all'incentivo economico, *per avere diritto all'intero finanziamento previsto*, deve essere presentata, alla struttura competente **non oltre tre mesi dall'assunzione stessa**. Nei casi di inoltro della domanda a mezzo di raccomandata fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande che perverranno oltre tale scadenza e sino al primo anno dall'assunzione, il finanziamento decorrerà dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda.

Trascorso il primo anno di assunzione la domanda di ammissione all'incentivo economico non potrà essere accolta.

Le richieste di ammissione agli incentivi, per il rispetto del principio dell'annualità del bilancio, saranno accolte fino al 31 ottobre di ogni anno. L'accoglimento sarà sospeso dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno, per riprendere il 1° gennaio dell'anno successivo.

Si stabilisce che, nel caso in cui la scadenza dei tre mesi dall'assunzione per la richiesta del contributo, cada nel periodo 1 novembre/31 dicembre, le domande potranno essere presentate, senza penalizzazioni, dal 1° al 20 gennaio dell'anno successivo.

6. Il Durc deve comunque essere valido alla data di emissione del provvedimento dirigenziale di ammissione all'incentivo.

Nel caso di Durc negativo, nel contesto della comunicazione di preavviso di rigetto dell'ammissione, verrà assegnato all'interessato un termine di dieci giorni per comunicare l'intervenuta regolarizzazione contributiva, che verrà nuovamente accertata d'ufficio. In caso di esito negativo, verrà emesso provvedimento di rigetto.

Le domande di ammissione agli incentivi sono istruite e accolte/respinte in ordine cronologico di assunzione a protocollo della struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione.

Nell'eventualità in cui a una certa data i fondi assegnati dovessero essere esauriti (temporaneamente salvo reintegro; oppure senza al momento previsione di reintegro) si darà avviso agli interessati, al massimo entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda.

Le domande conservano la priorità d'ordine e saranno esaminate solo una volta destinati nuovi fondi e nei limiti della nuova disponibilità.

2.7. Erogazione dell'incentivo economico

La domanda di erogazione dell'incentivo economico può essere presentata, alla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione a partire dal compimento di ogni anno di lavoro del lavoratore per la cui assunzione è stato ammesso l'incentivo.

La domanda di erogazione di ciascuna rata deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro 2 anni dalla relativa maturazione.

L'erogazione dell'incentivo economico avverrà in rate annuali posticipate (in ragione della durata e della percentuale prevista per ogni specifica misura) a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore oggetto del finanziamento.

Il Durc verrà richiesto, dopo il completamento di tutti gli altri atti istruttori, prima dell'erogazione (consentita sotto condizione di regolarità contributiva).

Nel caso di DURC irregolare, l'erogazione è soggetta all'applicazione della normativa statale in materia di intervento sostitutivo, ove applicabile (art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012; art. 31, comma 8bis, D.L. 69/2013). Nei casi in cui la predetta procedura di intervento sostitutivo non possa avere luogo, la struttura competente provvede ad assegnare all'interessato un termine di 20 giorni per comunicare l'intervenuta regolarizzazione contributiva, pena la revoca dell'incentivo concesso relativamente alla parte non ancora erogata.

L'erogazione degli incentivi concessi è subordinata al mantenimento, durante il periodo coperto dal finanziamento e pena la revoca della parte dell'incentivo concesso ancora da liquidarsi, dei seguenti requisiti:

- a) requisiti previsti alle lettere a., c., d. del punto 7 del PPL 2012-2014;
- b) regolarità rispetto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) per i datori di lavoro compresi nel campo di interesse della medesima legge;
- c) insussistenza, in capo al lavoratore oggetto dell'incentivo, della titolarità di cariche o qualifiche nell'ambito della ditta beneficiaria o in eventuali aziende ad essa correlate;
- d) che il datore di lavoro beneficiario non abbia in atto sospensioni di lavoratori per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale con richiesta o concessione dei trattamenti di CIGS o di mobilità, riferite a lavoratori aventi professionalità sostanzialmente analoghe a quelle del lavoratore oggetto dell'incentivo.

Il mantenimento dei predetti requisiti è comprovato dai beneficiari, nell'ambito della richiesta di erogazione delle singole rate di incentivo, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della l.r. 19/2007. La struttura competente procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti, ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007.

L'accertata insussistenza di uno o più dei predetti requisiti determina la decadenza dal beneficio. E' comunque fatta salva l'erogazione delle rate maturate per intero prima della perdita dei medesimi requisiti

Oltre a quanto sopra disposto, ai fini dell'erogazione degli incentivi concessi si provvede secondo quanto di seguito stabilito.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolva per qualsiasi causa diversa dal licenziamento o dalla risoluzione consensuale (a titolo esemplificativo: morte, dimissioni, etc.) saranno corrisposte, ricorrendone le restanti condizioni, le rate maturate ridotte in ragione della durata effettiva di lavoro, a condizione vi siano almeno sette mesi di prestazione lavorativa nei dodici mesi di riferimento ovvero, nel caso di assunzioni con contratto a tempo determinato inferiore a 12 mesi, a condizione che la prestazione lavorativa abbia avuto durata non inferiore al 60 per cento della durata del contratto.

Nel caso di licenziamento del soggetto per il quale è stato ammesso il finanziamento non verranno corrisposte le rate non maturate per intero. Ciò avviene anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale. In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto dell'incentivo, saranno corrisposte le rate maturate per almeno sette mesi di prestazione lavorativa resa nel periodo di rata ovvero, nel caso di assunzioni con contratto a tempo determinato inferiore a 12 mesi, per almeno il 60 per cento della durata del contratto, nei limiti del tempo effettivamente lavorato e sempre che sia fornita prova del fatto che il licenziamento è divenuto inoppugnabile.

Il licenziamento, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di un dipendente dell'azienda ammessa all'incentivo appartenente alla stessa qualifica professionale o avente mansioni analoghe a quelle del lavoratore oggetto dell'incentivo, comporta la revoca delle rate di

incentivo non maturate per intero. Ciò avviene anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale.”

Nel caso in cui il datore di lavoro ponga il dipendente oggetto di finanziamento in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, oppure in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della normativa vigente, la rata di contributo sarà conteggiata per i periodi di effettivo lavoro o retribuiti per intero, fino alla concorrenza delle dodici mensilità. Qualora il datore di lavoro lo ritenga preferibile può richiedere, in alternativa, il rimborso percentuale del costo del lavoro sostenuto per il periodo di riferimento; la rata erogata, in questo caso, sarà riferita a dodici mensilità continuative. Nel caso in cui il lavoratore usufruisca di un periodo di aspettativa non retribuita, il contributo verrà conteggiato per i periodi di effettivo lavoro con esclusione del periodo di aspettativa, fino al raggiungimento delle dodici mensilità previste per l'erogazione della rata.

Nel caso in cui nell'arco del periodo oggetto del finanziamento avvengano cessazioni di rapporti di lavoro di dipendenti del datore incentivato, comunque motivate, le stesse dovranno essere dichiarate agli uffici competenti. Devono, inoltre, essere comunicate le eventuali variazioni dell'orario di lavoro.

Nel caso di temporanea indisponibilità di fondi rispetto a richieste già ammesse, si fa luogo a sospensione del procedimento fino all'acquisizione della disponibilità necessaria, comunicandolo all'impresa interessata; fermo restando il requisito di regolarità contributiva al momento del materiale pagamento.

3. Disposizioni specifiche per singola misura

3.1. Lavoratori svantaggiati

1. Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL quadro 7 Incentivi alle assunzioni e nella Tabella A).

2. Dichiarazioni/documentazioni da produrre:

alla domanda di ammissione vanno allegati:

a) per chi non ha un impiego retribuito da almeno sei mesi, autocertificazione del lavoratore attestante la data di deposito presso il Centro per l'Impiego competente della dichiarazione relativa all'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa, del Patto di servizio, nonché del mantenimento dello status di disoccupato per i 6 mesi precedenti la data di assunzione;

- per chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), autocertificazione del lavoratore indicante il non possesso del titolo di studio in questione;

- per i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, fotocopia del documento di identità in corso di validità intestato al lavoratore interessato, firmato e datato dallo stesso;

- per i soggetti che vivono soli, con figli e/o conviventi anagrafici a carico: autocertificazione ai sensi della l.r. 19/2007 relativa alla composizione del proprio nucleo familiare e dei soggetti a carico, nonché dei relativi redditi; nonché, se ne ricorrono le condizioni, certificazione della competente autorità medica (o copia conforme all'originale della stessa) relativa alla disabilità ex legge 104/1992 del familiare convivente;

Alla domanda di ammissione va inoltre allegata la documentazione di seguito indicata:

- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;

- solo per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo e dalla ritenuta d'acconto ai sensi della

normativa vigente (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);

- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione), unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione); *nel caso di scelta per il regime "de minimis"*;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti che si configurano come aiuti di Stato (tranne appunto il caso di contributi in de minimis) attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione); *nel caso di scelta per il regime del Regolamento n. 800/2008.*²

²

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero. In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni: a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme: 1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali; 2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993; 3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione; 4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali; 5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: 1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46; c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82. **Tutte le imprese che richiedono contributi che si configurano come aiuti di Stato (tranne il caso di richiesta di un aiuto in de minimis)**

Alla domanda di erogazione dell' incentivo va allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze).

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con firma leggibile). *Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della struttura Politiche del Lavoro e della Formazione*

- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.2. Lavoratori molto svantaggiati

Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL quadro 7 Incentivi alle assunzioni e nella Tabella A).

Dichiarazioni/documentazioni da produrre:

Alla domanda di ammissione va allegata:

- autocertificazione del lavoratore attestante la data di deposito presso il Centro per l'Impiego competente della dichiarazione relativa all'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa, del Patto di servizio nonché del mantenimento dello status di disoccupato per i 24 mesi precedenti la data di assunzione.

Alla domanda di ammissione va inoltre allegata la documentazione di seguito indicata:

- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;
- solo per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo e dalla ritenuta d'acconto ai sensi della normativa vigente (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);

devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal citato DPCM, secondo quanto segue: 1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui alla dichiarazione (allegato DPCM 1); 2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruito, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui alla dichiarazione (allegato DPCM 2); 49 3. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui alla dichiarazione (allegato DPCM 3); 4. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui alla dichiarazione (allegato DPCM 4).

- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione), unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione); *nel caso di scelta per il regime "de minimis"*;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti che si configurano come aiuti di Stato (tranne appunto il caso di contributi in de minimis) attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione); *nel caso di scelta per il regime del Regolamento n. 800/2008³*

Alla domanda di erogazione dell'incentivo va allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con timbro e firma leggibile). *Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della struttura Politiche del Lavoro e della Formazione.*

- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.3. Lavoratori con disabilità

Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL quadro 7 Incentivi alle assunzioni e nella Tabella A).

Agli effetti del requisito della residenza del lavoratore in Valle d'Aosta esso è soddisfatto tanto dall'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente quanto dalla presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari o delle strutture operanti in Valle d'Aosta.

Agli effetti delle presenti misure gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 si considerano affetti da invalidità nella percentuale più elevata.

Interventi previsti e durata.

L'intervento finanziario è di durata triennale sia se erogato, (a scelta del datore di lavoro), in regime "de minimis" Reg.(UE) n. 1407/2013 sia in regime di esenzione art 41 Reg.(CE) n. 800/2008. Le percentuali d'incentivo applicate sul costo del lavoro lordo aziendale come sopra determinato sono:

- 55% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di disabile fisico con invalidità civile compresa tra il 46% e il 79 % o invalidità del lavoro compresa tra il 33% e il 60 % (sia uomini che donne). L'incentivo è portato al 65% se il disabile ha un'età superiore a 45 anni;
- 65% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di disabile fisico con invalidità civile superiore al 79 % o invalidità del lavoro superiore al 60 % (sia uomini che donne). L'incentivo è portato al 75% se il disabile ha un'età superiore a 45 anni;

³ Vedi nota n. 2

- 75% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di disabile psichico o sensoriale con invalidità superiore al 45 % (sia uomini che donne).

L'incentivo è erogato in rate annuali posticipate a domanda e dietro presentazione delle previste documentazioni/autodichiarazioni a comprova della presenza delle condizioni necessarie per l'erogazione dell'incentivo.

Per quanto riguarda le assunzioni di lavoratori con disabilità in possesso di un'invalidità pari al 100%, potranno essere concessi contributi solo qualora siano state riconosciute residue capacità lavorative dalla Commissione medica competente (come certificato dalla relazione conclusiva, di cui all'art. 6 del DPCM 13 gennaio 2000). Sono ammesse agli incentivi di cui alle presenti istruzioni le assunzioni effettuate dai datori di lavoro nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11, della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Sono altresì ammessi gli incentivi per le assunzioni effettuate a seguito di progetti di lavori di utilità sociale in qualità di "ricaduta occupazionale".

Non possono essere concessi contemporaneamente, per i medesimi lavoratori, i contributi qui previsti con quelli previsti per i progetti LUS.

Gli incentivi finanziari previsti per l'assunzione a tempo determinato sono cumulabili, per lo stesso lavoratore, con quelli previsti per l'assunzione a tempo indeterminato con le modalità ed entro i limiti indicati nel presente capo.

L'incentivo per l'assunzione a tempo determinato può essere reiterato per lo stesso soggetto e per lo stesso datore di lavoro più volte, con o senza soluzione di continuità, nell'arco di 36 mesi. Al fine della determinazione dell'arco temporale di riferimento si prende in considerazione la data della prima assunzione oggetto di finanziamento, e da questa decorrono i 36 mesi utili per le successive assunzioni finanziabili. Vengono tenuti in considerazione, ai fini del suddetto cumulo, anche i contributi concessi a valere sui precedenti Piani di politica del lavoro.

Non si applica quanto previsto al paragrafo 7 quadro degli incentivi alle assunzioni, lettera f).

Nel caso in cui l'assunzione passi da tempo determinato a tempo indeterminato (con o senza soluzione di continuità), l'incentivo all'assunzione complessivamente cumulabile sul singolo lavoratore non potrà superare la durata massima triennale.

La presente misura si attua in alternativa a quanto disposto nel punto precedente (relativo alla reiterazione dell'incentivo per assunzione a tempo determinato). Al fine della determinazione dell'arco temporale di riferimento si prende in considerazione la data della prima assunzione a tempo determinato oggetto di finanziamento, e da questa decorrono i 36 mesi utili per le successive assunzioni finanziabili. Vengono tenuti in considerazione, ai fini del suddetto cumulo, anche i contributi concessi a valere sui precedenti piani di politica del lavoro.

Nel caso di proroga di un'assunzione a tempo determinato per la quale è stata presentata apposita istanza di ammissione all'incentivo economico, la domanda deve essere nuovamente presentata entro e non oltre tre mesi dalla data della proroga, utilizzando la modulistica predisposta, unitamente alla documentazione di riferimento; oppure in forma libera, purché documentata e corredata da tutte le dichiarazioni come richiesto.

Per tutte le domande che perverranno oltre tale scadenza e sino al primo anno dall'assunzione, il finanziamento decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

Dichiarazioni/documentazioni da produrre.

Alla domanda di ammissione deve essere allegato uno dei seguenti documenti, in base alla tipologia del lavoratore assunto:

- certificato di invalidità civile, rilasciato dalla Commissione preposta all'accertamento sulla base delle vigenti leggi, attestante un'invalidità civile superiore al 45%;
- certificato di invalidità rilasciato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) attestante un'invalidità del lavoro superiore al 33%;

- certificato attestante la condizione di cecità o sordomutismo di cui alle leggi 382/70 e 381/70 e successive modificazioni, rilasciato dalla Commissione preposta all'accertamento sulla base delle leggi vigenti;
- certificato di invalidità, rilasciato dalla Commissione preposta all'accertamento ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 118/71, che attesti le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, per i minori di 18 anni;
- certificato di invalidità di guerra, civile di guerra e invalidità per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, rilasciato dalla Commissione competente;
- nel caso di invalidità pari al 100% è necessario allegare copia della relazione conclusiva della Commissione medica competente, attestante le residue capacità lavorative;

Alla domanda deve, inoltre, essere allegata la documentazione di seguito esposta:

- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;
- solo per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo e dalla ritenuta d'acconto ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione); *nel caso di scelta per il regime "de minimis"*;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti che si configurano come aiuti di Stato (tranne appunto il caso di contributi in de minimis) attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione); *nel caso di scelta per il regime del Regolamento n. 800/2008*

Alla domanda di erogazione dell'incentivo va allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con timbro e firma leggibile). *Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della struttura Politiche del Lavoro e della Formazione.*

- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.4. Giovani Ricercatori

Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL paragrafo 7 Quadro degli Incentivi alle assunzioni e nella Tabella B – Altre categorie).

S'intendono per piccole e medie imprese quella definite tali dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

Le attività per cui possono essere assunti giovani ricercatori sono finalizzate alla promozione dell'innovazione e della ricerca sul territorio regionale, favorendo l'approccio alla ricerca di giovani laureati che abbiano realizzato, dopo la laurea o dopo il dottorato di ricerca, prime esperienze di ricerca con borse cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, assegni di ricerca universitari,

finanziamenti di fondazioni pubbliche/private, borse di ricerca di Enti pubblici di Ricerca (EPR), o anche con finanziamenti privati presso imprese ad elevato contenuto tecnico-scientifico.

Possono accedere agli incentivi le imprese aventi sede operativa in Valle d'Aosta che intendano attivare un progetto di ricerca e che, a tal fine, vogliano costituire un'Unità di Ricerca assumendo anche giovani ricercatori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non intermittente.

Possono richiedere gli incentivi anche le imprese che stiano già sviluppando al loro interno un progetto di ricerca e che intendano assumere giovani ricercatori, sempre con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non intermittente, al fine di rafforzare la propria attività di ricerca in vista di valorizzarne i risultati. Per la stessa impresa potranno essere erogati incentivi per un periodo massimo di due anni per ricercatore, e per un massimo di due ricercatori, anche se destinati a progetti di ricerca diversi.

Le imprese possono essere piccole, medie o grandi imprese, anche organizzate in reti; in tal caso il beneficiario dell'incentivo è l'impresa che ospiterà di fatto l'attività del ricercatore.

In fase di valutazione saranno valorizzate le imprese Start-up e Spin off.

I Ricercatori proposti per l'assunzione, oltre ad essere residenti in Valle d'Aosta e disoccupati ai sensi del D.lgs 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno avere un'età non superiore ai 42 anni e un curriculum scientifico adeguato al progetto di ricerca che comprenderà una esperienza di ricerca di almeno 18 mesi, anche discontinui nell'arco di un triennio.

L'Unità di Ricerca nella quale saranno inseriti i ricercatori, dovrà essere operativa all'interno dell'impresa stessa e pertanto sul territorio regionale. Essa è intesa come un'unità organizzativa finalizzata alla creazione di nuova conoscenza in relazione a nuovi prodotti/servizi o processi lavorativi il cui sviluppo rientra in un progetto di innovazione aziendale finalizzato al recupero di competitività sui mercati, con particolare riferimento all'attuale situazione di crisi.

L'Unità può essere formalmente definita (es. Servizio/ Ufficio Ricerca & Sviluppo), ovvero essere di tipo "virtuale" nel caso di attività di ricerca integrate in diversi processi che si svolgono normalmente in azienda.

L'inquadramento contrattuale dei ricercatori assunti dovrà essere coerente con le attività di ricerca realizzate nell'unità collocata nell'impresa.

Dichiarazioni/documentazioni da produrre:

La domanda di ammissione consta di tre parti. Il modello sul quale presentarla è reso disponibile nei modi già indicati dalla Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione. In alternativa la domanda può essere presentata in forma libera, purché contenga tutti gli elementi richiesti e sia corredata dalla prescritta documentazione.

La domanda di incentivo per l'assunzione del ricercatore comprenderà le seguenti sezioni:

– **sezione 1:** domanda di incentivo da parte dell'impresa completa di dati anagrafici della stessa e dichiarazioni del firmatario;

– **sezione 2:** descrizione del progetto di ricerca, del progetto di innovazione aziendale e dell'unità di ricerca nella quale il ricercatore si inserisce.

– **sezione 3:** dati anagrafici e informazioni del ricercatore da assumere con in allegato il Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal ricercatore. Inoltre andranno allegate: le attestazioni relative ai periodi di attività di ricerca svolta, sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese presso i quali il ricercatore ha realizzato le attività di ricerca (nel caso si tratti di imprese/soggetti privati); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai periodi di attività di ricerca svolta, comprendente anche l'esatta indicazione dell'organismo dal quale assumere le informazioni

confermative di quanto dichiarato, resa ai sensi della L.r. n. 19/2007 (nel caso si tratti di imprese/soggetti pubblici);

Alla **domanda di ammissione** vanno inoltre allegati:

- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;
- dichiarazione del ricercatore di autorizzazione al trattamento dei dati personali (il modulo è anche fornito dalla Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 06/08/2007, n. 19, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "*de minimis*" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 06/08/2007, n. 19, relativa ai contributi pubblici percepiti che si configurano come aiuti di Stato (tranne appunto il caso di contributi in "*de minimis*") attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione); *nel caso di scelta per il regime del Regolamento n. 800/2008.*⁴

Alla **domanda di erogazione** dell'incentivo va allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con timbro e firma leggibile). *Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della Struttura Politiche del Lavoro e della Formazione.*
- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.5. Giovani di età compresa fra 18 e 32 anni, diplomati o laureati, assunti a seguito di tirocinio della durata di sei mesi. - Giovani di età compresa fra 18 e 32 anni, diplomati o laureati, assunti a tempo indeterminato (senza preventivo tirocinio)

Soggetti destinatari, beneficiari, durata e caratteristiche dell'intervento sono definiti nel PPL quadro 7 Incentivi alle assunzioni e nella Tabella B – Altre categorie.

I giovani tirocinanti mantengono la condizione di disoccupazione pendente il tirocinio di cui trattasi. Il tirocinio - promosso come indicato dal PPL - è regolato da una convenzione tra l'ente promotore e l'azienda ospitante. Esso deve risultare dalle comunicazioni obbligatorie effettuate ai Centri per l'Impiego competente. L'incentivo è ammissibile allorché l'assunzione a tempo indeterminato avvenga, da parte dello stesso datore di lavoro che ha ospitato il tirocinante, entro 15 giorni dalla conclusione del tirocinio.

L'incentivo é erogato in rate annuali posticipate a domanda e dietro presentazione delle previste documentazioni/autodichiarazioni a comprova della presenza delle condizioni necessarie per l'erogazione dell'incentivo.

Dichiarazioni/documentazioni da produrre:

Alla domanda di ammissione vanno allegati:

- per **chi non ha un impiego retribuito da almeno sei mesi**, autocertificazione del lavoratore attestante la data di deposito della dichiarazione relativa all'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e **del Patto di servizio nonché** del mantenimento dello status di disoccupato per i 6 mesi precedenti la data di assunzione;
- per chi sia senza lavoro da almeno 24 mesi autocertificazione del lavoratore attestante la data di deposito della dichiarazione relativa all'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa , il Patto di servizio e il mantenimento dello status di disoccupato per i 24 mesi precedenti la data di assunzione.

Alla domanda di ammissione va inoltre allegata la documentazione di seguito indicata:

- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;
- solo per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo e dalla ritenuta d'acconto ai sensi della normativa vigente (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);
- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione), unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – solo nel caso di assunzione di giovani in seguito a tirocinio semestrale - resa dal lavoratore ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, nella quale si attesta che è stato svolto il tirocinio richiesto; con l'indicazione di tutti i dati identificativi del tirocinio medesimo (periodo; datore di lavoro; ente regionale/Regione VdA promotore; durata; oggetto; inquadramento; esito, ecc.)
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione); *nel caso di scelta per il regime "de minimis"*;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti che si configurano come aiuti di Stato (tranne appunto il caso di contributi in de minimis) attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione); *nel caso di scelta per il regime del Regolamento n. 800/2008.*⁴

Alla domanda di erogazione dell'incentivo va allegata la seguente documentazione:

-fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con firma leggibile). Non è necessario produrre fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario quando esso sia già allegato alla domanda di erogazione dell'incentivo. Se presentata direttamente agli uffici incaricati di riceverla, può essere omessa la produzione della fotocopia del documento di identità se essa viene firmata alla presenza del funzionario incaricato di riceverla. *Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della struttura Politiche del Lavoro e della Formazione.*

⁴ Vedi nota n. 2.

- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.6. Lavoratori cui manchino non più di 5 anni per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia

Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL quadro 7 Incentivi alle assunzioni e nella Tabella B – Altre categorie.

L'incentivo è erogato in rate annuali posticipate a domanda e dietro presentazione delle previste documentazioni/autodichiarazioni a comprova della presenza delle condizioni necessarie per l'erogazione dell'incentivo

Dichiarazioni/documentazioni da produrre:

Alla domanda di ammissione vanno allegati:

- estratto conto certificativo rilasciato dall'INPS o altro ente previdenziale, dal quale risulti che mancano un massimo di cinque anni di contribuzione previdenziale per il raggiungimento del requisito per la pensione di anzianità; il documento deve riportare la situazione contributiva del lavoratore aggiornata e completa.
- autocertificazione del lavoratore, ai sensi della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 nella quale attesti la mancanza di cinque anni o meno al raggiungimento del requisito per la pensione di anzianità o di vecchiaia, con specifica indicazione anche degli uffici/enti dove i dati possono essere verificati.

La Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione si riserva di richiedere eventuali documentazioni integrative (ad es. in caso di situazioni di particolari lavori o lavoratori, che maturino un'età diversa per il raggiungimento del requisito).

- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;
- solo per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo e dalla ritenuta d'acconto ai sensi della normativa vigente (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);
- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione), unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (*il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione*);

Alla domanda di erogazione dell'incentivo va allegata la seguente documentazione:

-fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con firma leggibile). Non è necessario produrre fotocopia del documento d'identità in corso di validità del firmatario, quando esso sia già allegato alla domanda di erogazione dell'incentivo. Se presentata direttamente agli

uffici incaricati di riceverla, può essere omessa la produzione della fotocopia del documento d'identità se essa viene firmata alla presenza del funzionario incaricato di riceverla. *Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della struttura Politiche del Lavoro e della Formazione.*

- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.7. Apprendisti

L'incentivo, previsto nel PPL, quadro 7, e nella tabella B, si riferisce all'apprendistato professionalizzante e/o contratto di mestiere sia all'apprendistato attivato ai sensi della legge 196/97 ed è erogabile a condizione che la trasformazione avvenga dopo i primi 6 mesi dalla data di assunzione, fatti salvi i casi nei quali il periodo residuale di apprendistato sia inferiore a sei mesi per il cumulo di rapporti di apprendistato precedenti ed entro la scadenza del periodo di apprendistato ed a condizione che:

- Per le assunzioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 167/2011:
l'apprendista abbia completato la formazione di base e trasversale relativa alla prima annualità oppure abbia usufruito del riconoscimento dei crediti formativi riferiti a tale formazione, secondo quanto definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1324/2012;

- Per le assunzioni ai sensi delle normative pre-vigenti:
l'apprendista abbia frequentato almeno una Unità Formativa base e trasversale inserita nel Piano Formativo Individuale di dettaglio (PFId), secondo quanto previsto dalla precedente regolamentazione regionale, oppure una Unità Formativa base e trasversale esterna all'impresa, nel caso non sia stato effettuato il PFId, oppure una Unità Formativa base e trasversale interna all'impresa, nei soli casi ammessi dalla normativa (d. lgs. 276/2003) e dal CCNL di riferimento.

La domanda di ammissione va presentata entro 3 mesi dalla data della trasformazione.

Esclusivamente con riferimento alle trasformazioni relative ad assunzioni di apprendisti effettuate ai sensi della legge 196/97, intercorse fra il 1° luglio 2012 e la data di approvazione della modifica alle istruzioni, la domanda di ammissione va presentata entro il 31 luglio 2013.

In via transitoria, le domande di cui sopra già accolte, con riserva, dai competenti Uffici del Dipartimento non dovranno essere ripresentate.

Dichiarazioni/documentazioni da produrre:

Alla domanda di ammissione vanno allegati:

- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;
- solo per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo e dalla ritenuta d'acconto ai sensi della normativa vigente (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);
- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione), unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità;
- autocertificazione del lavoratore relativa all'assolvimento delle condizioni di frequenza della formazione base e trasversale come sopra richiesto oppure copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente erogatore della formazione;

- nel caso di formazione base e trasversale svolta all'interno dell'impresa, in sostituzione del punto precedente, va prodotta una documentazione che dimostri l'effettivo svolgimento di tale formazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 06/08/2007, n. 19, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);

Alla domanda di erogazione dell'incentivo va allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con firma leggibile). Non è necessario produrre fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario, quando esso sia già allegato alla domanda di erogazione dell'incentivo. Se presentata direttamente agli uffici incaricati di riceverla, può essere omessa la produzione della fotocopia del documento di identità se essa viene firmata alla presenza del funzionario incaricato di riceverla. *Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della struttura Politiche del Lavoro e della Formazione.*

- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.8. Lavoratori over 45 disoccupati

Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL quadro 7 Incentivi alle assunzioni e nella Tabella B – Altre categorie).

L'incentivo è erogato in rate annuali posticipate a domanda e dietro presentazione delle previste documentazioni/autodichiarazioni a comprova della presenza delle condizioni necessarie all'erogazione dell'incentivo.

Dichiarazioni/documentazioni da produrre:

Alla domanda di ammissione vanno allegati:

- autocertificazione del lavoratore attestante la data di deposito della dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e Patto di servizio in data successiva al compimento del 45° anno di età e il mantenimento da allora dello status di disoccupato anteriormente alla data di nuova assunzione;
- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;
- solo per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo e dalla ritenuta d'acconto ai sensi della normativa vigente (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);
- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione), unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);

Alla domanda di erogazione dell'incentivo va allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con firma leggibile). Non è necessario produrre fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario quando esso sia già allegato alla domanda di erogazione dell'incentivo. Se presentata direttamente agli uffici incaricati di riceverla, può essere omessa la produzione della fotocopia del documento di identità se essa viene firmata alla presenza del funzionario incaricato di riceverla.

Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della struttura Politiche del Lavoro e della Formazione.

- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.9. Lavoratori in lista di mobilità – in lista di mobilità in deroga – sospesi a zero ore in cigs – in cig in deroga.

Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL quadro 7 Incentivi alle assunzioni e nella Tabella B – Altre categorie).

L'incentivo è erogato in rate annuali posticipate a domanda e dietro presentazione delle previste documentazioni/autodichiarazioni a comprova della presenza delle condizioni necessarie per l'erogazione dell'incentivo.

Dichiarazioni/documentazioni da produrre:

Alla domanda di ammissione vanno allegati:

- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;
- solo per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo e dalla ritenuta d'acconto ai sensi della normativa vigente (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);
- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione), unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);
- per i soggetti inseriti nelle liste di mobilità (anche in mobilità in deroga): autocertificazione del lavoratore relativa all'inserimento nelle liste di mobilità;
- per i soggetti posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o in CIG in deroga: autocertificazione del lavoratore.

Alla domanda di erogazione dell'incentivo va allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con firma leggibile). Non è necessario produrre fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario quando esso sia già allegato alla domanda di erogazione dell'incentivo. Se presentata direttamente agli uffici incaricati di riceverla, può essere omessa la produzione della fotocopia del documento di identità se essa viene firmata alla presenza del funzionario incaricato di riceverla. *Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della struttura Politiche del Lavoro e della Formazione.*
- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.10. Persone in situazione di disagio sociale.

Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL quadro 7 Incentivi alle assunzioni e nella Tabella B – Altre categorie.

Agli effetti del requisito della residenza del lavoratore in Valle d'Aosta esso è soddisfatto, tanto dall'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente quanto dalla presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari o delle strutture operanti in Valle d'Aosta.

L'incentivo è erogato in rate annuali posticipate a domanda e dietro presentazione delle previste documentazioni /autodichiarazioni a comprova della presenza delle condizioni necessarie per l'erogazione dell'incentivo.

Sono ammessi gli incentivi per le assunzioni effettuate a seguito di progetti di lavori di utilità sociale in qualità di "ricaduta occupazionale".

Non possono essere concessi contemporaneamente, per i medesimi lavoratori, i contributi qui previsti con quelli previsti per i progetti LUS.

Gli incentivi finanziari previsti per l'assunzione a tempo determinato sono cumulabili, per lo stesso lavoratore, con quelli previsti per l'assunzione a tempo indeterminato con le modalità ed entro i limiti indicati nel presente capo.

L'incentivo per l'assunzione a tempo determinato può essere reiterato per lo stesso soggetto e per lo stesso datore di lavoro più volte, con o senza soluzione di continuità, nell'arco di 36 mesi. Al fine della determinazione dell'arco temporale di riferimento si prende in considerazione la data della prima assunzione oggetto di finanziamento, e da questa decorrono i 36 mesi utili per le successive assunzioni finanziabili. Vengono tenuti in considerazione, ai fini del suddetto cumulo, anche i contributi concessi a valere sui precedenti piani di politica del lavoro.

Nel caso in cui l'assunzione passi da tempo determinato a tempo indeterminato (con o senza soluzione di continuità), l'incentivo all'assunzione complessivamente cumulabile sul singolo lavoratore non potrà superare la durata massima triennale. La presente misura si attua in alternativa a quanto disposto nel punto precedente (relativo alla reiterazione dell'incentivo per assunzione a tempo determinato). Al fine della determinazione dell'arco temporale di riferimento si prende in considerazione la data della prima assunzione a tempo determinato oggetto di finanziamento, e da questa decorrono i 36 mesi utili per le successive assunzioni finanziabili. Vengono tenuti in

considerazione, ai fini del suddetto cumulo, anche i contributi concessi a valere sui precedenti piani di politica del lavoro.

Non si applica quanto previsto al paragrafo 7 quadro degli incentivi alle assunzioni, Lettera f) .

Nel caso di proroga di un'assunzione a tempo determinato per la quale è stata presentata apposita istanza di ammissione all'incentivo economico, la domanda deve essere nuovamente presentata entro e non oltre tre mesi dalla data della proroga, utilizzando l'apposito modello reso disponibile, unitamente alla documentazione di riferimento; ovvero in forma libera purché documentata e corredata da tutte le dichiarazioni richieste. Per tutte le domande che perverranno oltre tale scadenza e sino al primo anno dall'assunzione, il finanziamento decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

Dichiarazioni/documentazioni da produrre.

Alla domanda di ammissione deve essere allegato uno dei seguenti documenti, in base alla tipologia del lavoratore assunto:

- per i soggetti coinvolti in situazioni di devianza, disagio sociale e relazionale, l'attestazione dei servizi socio-sanitari competenti. Tale attestazione dovrà essere rilasciata in periodo non antecedente i 90 giorni dalla data di assunzione;

- per lo stato di tossicodipendenza, di ex-tossicodipendenza, di alcool-dipendenza, di ex-alcool-dipendenza: la dichiarazione scritta rilasciata dal competente Sert.

Tale attestazione dovrà essere stata rilasciata in periodo non antecedente i 90 giorni dalla data di assunzione;

- per i soggetti in situazione di detenzione (ivi compresa la circostanza di esecuzione penale esterna) ed ex-detenzione; ex –detenuti: autocertificazione di scarcerazione o altra dichiarazione attestante l'avvenuta scarcerazione in periodo non antecedente i 12 mesi dalla data di presentazione della domanda; persone detenute in esecuzione penale esterna: autocertificazione dell'ordinanza di affidamento al Servizio Sociale del Ministero della Giustizia;

- per le donne in cerca di occupazione da oltre 24 mesi, autocertificazione della lavoratrice attestante la data di deposito della dichiarazione relativa all'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa (D.I.D.) e Patto di servizio e mantenimento dello status di disoccupata per i 24 mesi precedenti la data di assunzione;

- per i disoccupati di lunga durata, da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni, autocertificazione del/la lavoratore/ice attestante la data di deposito della dichiarazione relativa all'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa (D.I.D.) e il Patto di servizio e il mantenimento dello status di disoccupazione per gli oltre i 12 mesi precedenti la data di assunzione.

Alla domanda deve, inoltre, essere allegata la documentazione di seguito esposta:

- marca da bollo per l'importo previsto dalla normativa vigente;
- solo per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo e dalla ritenuta d'acconto ai sensi della normativa vigente (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario della richiesta;
- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione; in alternativa può essere resa in forma libera purché contenga tutte le dichiarazioni richieste) unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità, se già non prodotta per altri motivi.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso (il modulo viene fornito dalla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione);

Alla domanda di erogazione dell'incentivo va allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del LUL (sezioni paga e presenze);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, recante in maniera distinta le varie voci del costo del lavoro oggetto di rimborso, sostenuto per il periodo di riferimento, sottoscritta dal datore di lavoro (con firma leggibile). Non è necessario produrre fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario quando esso sia già allegato alla domanda di erogazione dell'incentivo. Se presentata direttamente agli uffici incaricati di riceverla, può essere omessa la produzione della fotocopia del documento d'identità se essa viene firmata alla presenza del funzionario incaricato di riceverla. *Tale dichiarazione è prevista nel modello predisposto e reso disponibile sul sito web regionale e presso gli uffici della struttura Politiche del Lavoro e della Formazione.*
- copia delle stampe dei riepiloghi mensili estratte dal programma di gestione paghe e contributi sulle quali dovranno essere evidenziati i contributi obbligatori c/ditta previdenziali, assistenziali ed assicurativi versati anche a Casse, Fondi o Enti, nonché il TFR accantonato o versato a Fondi previdenziali e/o di Tesoreria.

3.11. Lavori di utilità sociale per il recupero socio/occupazionale - per accompagnamento alla pensione (LUS)

Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL paragrafo n. 5.1.8., ivi compreso il Comune di Aosta.

Le disposizioni previste per i LUS nelle presenti Istruzioni (e loro s.m.i.) prevalgono, in caso di contrasto, sulle disposizioni generali delle medesime istruzioni (vedi paragrafo 1. delle presenti Istruzioni).

Regime applicabile: nessun regime di aiuto applicabile. Si tratta di interventi a totale carico del bilancio regionale.

Oggetto dell'intervento: sostegno nell'accesso al mercato del lavoro delle persone appartenenti a fasce deboli e svantaggiate previamente individuate attraverso l'inserimento a tempo determinato in progetti di lavori di utilità sociale.

Limiti di finanziamento

Sulla base dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2003 n.7, la Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili, determina annualmente con legge finanziaria l'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti di lavori di utilità sociale.

In questa materia si applica quanto previsto dall'art. 11, 1° e 2 comma, della legge regionale l.r. 19/2007 (criteri per la concessione dei vantaggi economici).

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione ed assegnati al Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione per la realizzazione dei Lavori di Utilità Sociale sono assegnati ai soggetti titolari in base all'ordine di graduatoria, derivante dal punteggio attribuito in fase di valutazione, sino all'esaurimento dei fondi disponibili ed in misura massima di euro 187.000,00 (centottantasettemila) per ciascun progetto.

Ciascun soggetto potrà essere titolare di un massimo di 2 progetti, per la realizzazione dei quali il finanziamento richiesto non potrà superare complessivamente euro 250.000 (duecentocinquantamila).

Costi ammissibili, entità del contributo – principio di alternatività del contributo

Il contributo per la realizzazione dei progetti LUS per il recupero socio-occupazionale copre, nella misura del 100% le seguenti voci di spesa:

- costo del lavoro lordo aziendale (individuato così come indicato più avanti) dei lavoratori coinvolti, dei capi-squadra;

- azioni di supporto e accompagnamento al lavoro (documentate nei modi richiesti);
- interventi volti a promuovere e garantire la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la salute dei lavoratori.

In generale, sono riconosciuti esclusivamente i costi reali che devono:

- figurare nell'elenco dei costi ammissibili di cui sopra;
- essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
- essere documentati con giustificativi originali;
- essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento e comunque successivi alla data della comunicazione di idoneità a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione.

Fanno eccezione le attività finalizzate all'avvio del progetto, svolte dal tutor prima dell'approvazione da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione, le quali sono riconosciute nella misura massima di 10 ore se puntualmente dettagliate in termini di data, orario, tipologia di attività, etc. ed esclusivamente nel caso in cui il progetto sia approvato;

- essere contenuti nei limiti autorizzati;
- corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti.

Il costo del lavoro rimborsabile comprende: mensilità effettivamente corrisposte nell'arco del periodo di riferimento, come risultanti dalle buste paga al lordo dei contributi a carico del lavoratore; accantonamenti per il trattamento di fine rapporto; oneri contributivi versati, a carico del datore di lavoro; oneri assicurativi versati, a carico del datore di lavoro; eventuali altri oneri versati dal datore di lavoro, in base alla specifica disciplina contrattuale. Sono esclusi dal conteggio del costo del lavoro gli assegni familiari, i rimborsi spese non inseriti nella busta paga e l'I.R.A.P.

Per quanto concerne i lavoratori assunti per la realizzazione di progetti LUS i soggetti attuatori dovranno obbligatoriamente applicare il contratto collettivo regionale per i lavoratori occupati nei progetti di lavori di utilità sociale vigente al momento dell'assunzione.

La realizzazione di interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo comprende le spese derivanti dalla realizzazione di azioni di orientamento, formazione, tutoraggio, mediazione interculturale e accompagnamento al lavoro gestiti nei limiti di spesa previsti dalle Direttive per la gestione delle iniziative formative finanziate dal FSE. Gli stessi interventi con il relativo preventivo di spesa dovranno essere dettagliatamente previsti e contenuti nella richiesta di approvazione del progetto di lavori di utilità sociale.

Le spese connesse alla prevenzione e sicurezza sul lavoro comprendono le spese sostenute per le visite mediche preventive, la formazione/informazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Vale il principio che per lo stesso fatto non può essere ammesso più di un tipo di incentivo (principio "dell'alternatività degli incentivi") fra quelli previsti dal PPL medesimo o da misure regionali.

E' consentito il cumulo con aiuti previsti da disposizioni che prevedano la riduzione del costo del lavoro (vedi ad esempio gli sgravi contributivi di cui alla legge 381/91 o 407/92). Il cumulo con altri incentivi nazionali o europei eventualmente previsti per lo stesso fatto è consentito, eventualmente, qualora sia espressamente previsto dalle norme relative. A tal fine il titolare e l'attuatore all'atto della presentazione della domanda di ammissione rilasceranno apposita dichiarazione nella quale si specificherà se ed entro quali limiti autorizzati ci si avvalga di ulteriori misure incentivanti per lo stesso fatto/presupposto per il quale avanzano la richiesta ai sensi del presente Piano di politiche del lavoro.

Titolari, attuatori dei progetti e beneficiari dei progetti LUS.

Sono titolari dei progetti LUS: le Comunità Montane della Valle d'Aosta che intendano attuare progetti per lavori di utilità sociale per il recupero socio-occupazionale e che siano in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99. Ai sensi del combinato disposto fra gli artt. 83 e 106 della l.r.

54/1998, il Comune di Aosta è agli effetti della presente misura del tutto equiparato alle Comunità Montane della Valle d'Aosta.

Il titolare predispose il progetto, ne garantisce la realizzazione ed è responsabile della rendicontazione dello stesso, assicurandone il rispetto dei contenuti e delle modalità di attuazione (durata, numero di lavoratori coinvolti, ore di lavoro settimanale, interventi di integrazione lavorativa, spese previste per i lavoratori, attività lavorative previste, ecc.).

Sono soggetti attuatori dei progetti LUS le cooperative sociali di tipo b) o c) individuate dai titolari di cui sopra e dichiarati all'atto della presentazione della domanda di ammissione del progetto LUS. Sono beneficiari i lavoratori coinvolti nella realizzazione dei progetti LUS ed iscritti negli appositi elenchi in qualità di persone in situazione di disagio sociale, come di seguito elencati:

- le persone coinvolte in situazioni di devianza, disagio sociale e relazionale attestata dai servizi socio-sanitari competenti;
- le persone detenute, in esecuzione penale esterna o ex detenute;
- le donne assenti dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi;
- le persone inserite in liste di mobilità e lavoratori percettori di indennità di mobilità in deroga
- i soggetti in situazione di tossicodipendenza, ex-tossicodipendenza, alcool dipendenza attestata dal Sert (Servizio per le dipendenze patologiche);
- le persone in cerca di occupazione riconosciute invalide ai sensi dell'art. 1 punti a), b), c) e d) della l. 68/1999 o portatori di handicap psichici o sensoriali;
- disoccupati di lunga durata, da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni;
- i lavoratori a cui manchino non più di cinque anni per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia.

Sono esclusi dai lavori di utilità sociale i minorenni, i beneficiari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità nonché i lavoratori di utilità sociale che sono stati allontanati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da progetti LUS nel corso degli anni precedenti.

Ogni lavoratore, nel corso della propria vita lavorativa, può usufruire di un massimo di tre assunzioni nei progetti di utilità sociale o per un massimo di 60 mesi nel caso di lavoratori da accompagnare al raggiungimento dei requisiti per la pensione. Per questi ultimi non vale il limite delle tre assunzioni nei progetti LUS.

Per il conteggio delle tre assunzioni non si considerano i periodi di lavoro di durata inferiore a mesi quattro.

Le verifiche del numero di assunzioni e delle esclusioni sono effettuate sui dati relativi ai progetti LUS approvati dal 01/01/2005 ai sensi del Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2004/2006 e del Piano Triennale 2009/2011 e successive proroghe.

Attribuzione dei compiti dei titolari e dei soggetti attuatori dei progetti LUS

Il Titolare ha la responsabilità dell'esecuzione, dell'attuazione e del controllo del progetto da parte del soggetto attuatore; deve monitorare il mantenimento della composizione delle squadre come da progetto.

Nei casi di assenza dei lavoratori di utilità sociale per malattia, il titolare è tenuto ad informare nel più breve tempo possibile la struttura regionale competente e verificare con la stessa le modalità di integrazione della squadra.

Il Titolare è responsabile della rendicontazione del progetto, ha l'obbligo di acquisire e verificare la documentazione in originale relativa ai costi sostenuti dal soggetto attuatore ed è tenuto ad esibirla su richiesta della struttura regionale competente.

Il soggetto attuatore deve individuare i lavoratori da assumere secondo le seguenti modalità:

- per quanto concerne gli operai: attingere dall'elenco dei Lavoratori di Utilità Sociale presso il Centro per l'Impiego competente per territorio;

- per quanto concerne i capi-squadra: essi potranno essere individuati tra il personale già in forza presso la Cooperativa Sociale oppure assunti dalla stessa, appositamente, per l’attuazione del progetto;
- deve effettuare i normali adempimenti di legge previsti in caso di assunzione e di licenziamento.

Il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, anche attraverso le proprie articolazioni, garantisce assistenza tecnica e informativa per la predisposizione dei progetti per i lavori di utilità sociale regionali previsti dal presente piano; la raccolta e la diffusione delle adesioni dei lavoratori candidati alla partecipazione ai lavori di utilità sociale e in possesso dei requisiti necessari; l’erogazione del contributo finanziario approvato.

Iscrizione nell’ Elenco LUS tenuto dai Centri per l’impiego

I lavoratori interessati all’assunzione per i progetti LUS, residenti in Valle d’Aosta, devono essere iscritti nell’apposito elenco presso il Centro per l’Impiego della Valle d’Aosta competente per territorio.

Agli effetti del requisito della residenza in Valle d’Aosta, esso si intende assolto anche dalla presa in carico dei lavoratori interessati da parte di una struttura o servizio (sanitario o sociale) operante sul territorio regionale.

All’atto dell’iscrizione gli interessati, maggiorenni ed in possesso dello stato di disoccupazione, dimostrano l’appartenenza alle “categorie” destinarie dell’intervento, nel modo seguente:

- Donne assenti dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi: autocertificazione della lavoratrice attestante la data di deposito presso il Centro per l’Impiego competente della dichiarazione relativa all’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e del Patto di servizio nonché del mantenimento dello status di disoccupata per i 24 mesi precedenti la data di assunzione.
- Persone in cerca di occupazione riconosciute invalide ai sensi dell’art. 1 punti a), b), c) e d) della legge 68/1999 o portatori di handicap psichici o sensoriali: se il documento risulta già depositato agli atti di un ufficio dell’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta, dichiarazione semplice contenente l’indicazione dell’ufficio che ha in deposito l’atto; in alternativa, certificato o copia del certificato attestante un’invalidità civile superiore al 45%; o un’invalidità del lavoro superiore al 33%; o la condizione di cecità o sordomutismo di cui alle leggi 382/70 e 381/70 e successive modificazioni; o un’invalidità di guerra, civile di guerra o di servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui al DPR 915/78 e successive modificazioni; inoltre, qualora il candidato fosse in possesso di un’invalidità civile pari al 100%, dovrà presentare la certificazione attestante il possesso delle capacità lavorative (relazione conclusiva);
- Persone coinvolte in situazioni di devianza, disagio sociale e relazionale: attestazione di disagio sociale rilasciata dai competenti servizi socio-sanitari territoriali;
- Ex –detenuti: autocertificazione di scarcerazione o altra dichiarazione attestante l’avvenuta scarcerazione in periodo non antecedente i 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- Persone detenute o in esecuzione penale esterna: certificato di detenzione; autocertificazione dell’ordinanza di affidamento al Servizio Sociale del Ministero della Giustizia; ai sensi della l.r. 19/2007;
- Persone in situazioni di tossicodipendenza, ex-tossicodipendenza, alcool dipendenza attestata dal Sert (Servizio per le dipendenze patologiche): attestazione del Sert;
- Persone inserite in liste di mobilità: la condizione è verificata d’ufficio;
- Soggetti percettori di indennità di mobilità in deroga: autocertificazione, o comunicazione INPS ovvero dichiarazione semplice contenente l’indicazione dell’ufficio pubblico che ha in deposito l’atto;
- Disoccupati di lunga durata, da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni: la condizione è verificata d’ufficio;

- Persone alle quali mancano un massimo di 5 anni per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità: estratto conto certificativo rilasciato da INPS o altro ente previdenziale dal quale si evinca la presenza del requisito, eventualmente integrato dalla ulteriore documentazione richiesta (vedi paragrafo 3.6.)
- Persone alle quali mancano un massimo di 5 anni per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia: la condizione è verificata d'ufficio, salva possibile richiesta di integrazione di documentazione (vedi paragrafo 3.6.).

Contenuto dei progetti LUS

Il progetto LUS deve contenere:

- l'analisi del contesto da un punto di vista socio-economico, le motivazioni degli interventi proposti nonché l'elencazione in dettaglio delle opere e dei servizi che si intendono realizzare coerenti con i settori specificati nel Piano triennale di politica del lavoro, oltre agli eventuali elaborati tecnici;
- la metodologia di integrazione lavorativa ossia la descrizione degli interventi previsti a sostegno del recupero sociale e del reinserimento lavorativo delle persone coinvolte nei progetti di lavori di utilità sociale;
- il numero di lavoratori che s'intende assumere, specificandone la tipologia di appartenenza, nonché l'indicazione delle squadre formate da almeno 4 operai assunti a tempo pieno e caposquadra. Nel caso di operai assunti a tempo parziale, la somma delle ore di lavoro dovrà essere equivalente a quella garantita da 4 operai a tempo pieno.
- il numero di ore settimanali di prestazione richieste ai lavoratori, la qualifica funzionale nella quale verranno inquadrati;
- la descrizione ed il preventivo di spesa dettagliati degli interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle eventuali azioni di orientamento, formazione, tutoraggio, mediazione interculturale e accompagnamento al lavoro gestiti nei limiti di spesa previsti dalle Direttive per la gestione delle iniziative formative finanziate dal FSE;
- la durata (da un minimo di sei ad un massimo di diciotto mesi non prorogabili) e le relative date di inizio e termine dei lavori;
- la ricaduta occupazionale ossia le modalità con le quali si vuole offrire ai lavoratori un'occupazione nel mercato ordinario a seguito del progetto di lavori di utilità sociale;
- l'ammontare previsto del contributo richiesto alla struttura competente per la realizzazione del progetto, riguardante spese riferite unicamente a:
 - costo del lavoro;
 - realizzazione di interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo;
 - spese connesse alla prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Al progetto deve inoltre essere allegata copia della deliberazione dell'Ente che lo ha approvato.

Non è ammessa, di norma, la proroga alla durata del progetto. La proroga, previa motivata richiesta scritta del titolare del progetto al dirigente della struttura competente, può essere concessa in presenza di condizioni particolari imprevisi o ritardi non dipendenti dai partner, che di fatto ne abbiano ritardato la conclusione nei tempi previsti.

Ogni modificazione o variazione all'impianto progettuale deve essere proposta dal titolare del progetto al Dirigente della struttura competente, che in relazione alla più o meno significativa incidenza nel suo complesso, l'approva, oppure sottopone di nuovo il progetto all'esame del Nucleo tecnico di valutazione. L'ipotesi in ultimo indicata riveste carattere di eccezionalità.

Procedimento

La procedura prevista per l'erogazione delle presenti misure si articola in tre fasi principali:

- fase di ammissione, in cui si accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ricevibilità del progetto LUS richiesti per ottenere il beneficio;
- fase di valutazione in cui il previsto Nucleo di Valutazione attribuisce un punteggio, alla proposta progettuale secondo i criteri e le metodologie contenuti nella griglia di valutazione, approvata dal Consiglio per le politiche del lavoro;
- fase di erogazione, in cui si procede alla materiale erogazione delle somme spettanti, in presenza di tutte le condizioni di legge.

L'intera procedura in tutte le sue fasi è sottoposta alle regole contenute nella legge regionale 19/2007. Il Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Politiche per l'Impiego del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, che si avvale di responsabili dell'istruttoria. Entro la fine del mese di ottobre il Consiglio per le Politiche del Lavoro si esprime (v. infra) sui criteri da adottare per la redazione e valutazione dei progetti Lus. Entro i 45 giorni successivi alla delibera del Consiglio per le Politiche del Lavoro le Comunità Montane possono presentare i progetti stessi alla Struttura Politiche per l'Impiego (e, per essa, al Front Office del Dipartimento Politiche del lavoro e della Formazione). Dalla data di presentazione del progetto decorrono 60 giorni per la conclusione del procedimento con l'emanazione del provvedimento dirigenziale di ammissione o rigetto. Sono fatti salvi naturalmente i casi di sospensione del decorso dei termini previsti dalla legge.

a) Requisiti e contenuto della domanda:

La domanda di ammissione alle misure va redatta possibilmente sul modello predisposto e disponibile sul sito Web della Regione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente, titolare del progetto. Alle domande non firmate personalmente dal richiedente di fronte al funzionario incaricato a riceverle va allegata copia di un documento di identità del firmatario, in corso di validità. Le richieste possono in alternativa essere presentate in forma libera. In tal caso l'istanza dovrà comunque contenere, a pena di rigetto ove non integrata nei termini richiesti dall'Amministrazione, tutte le informazioni e dichiarazioni richieste dai modelli e comunque sempre l'indicazione degli uffici competenti ad attestare le dichiarazioni rese sotto forma di autocertificazione.

La domanda può essere inviata a mezzo posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) o altro corriere ovvero presentate di persona (farà fede la data in cui la stessa giunge materialmente ai servizi incaricati di riceverla).

Annualmente la struttura competente comunica agli enti (Comunità Montane) i termini e le modalità di presentazione delle domande.

b) Istruttoria ed approvazione del progetto:

I criteri che orientano la valutazione dei progetti sono approvati dal Consiglio per le politiche del lavoro e riguardano le seguenti macroaree:

- coerenza e qualità della proposta progettuale
- tipologia dei lavori proposti (grado di innovazione e opportunità di qualificazione per i soggetti coinvolti);
- qualità del progetto a supporto dell'integrazione lavorativa dei soggetti coinvolti;
- ricaduta occupazionale.

Il Consiglio determina altresì la soglia minima di punteggio da raggiungere al fine di conseguire l'idoneità.

La valutazione del progetto è effettuata da un apposito Nucleo Tecnico di Valutazione così composto:

- il Dirigente della struttura Politiche per l'Impiego, che lo presiede;
- due operatori del Centro per il diritto al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;
- un esperto esterno con competenze in materia di valutazione, individuato dal CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta).

Il Nucleo Tecnico di Valutazione attribuisce un punteggio alla proposta progettuale secondo i criteri contenuti nella griglia di valutazione approvata dal Consiglio per le politiche del lavoro. Il Nucleo Tecnico di Valutazione ha facoltà di richiedere integrazioni al progetto.

I progetti valutati idonei sono inseriti in graduatoria in ordine di punteggio.

La valutazione espressa dal Nucleo Tecnico viene sottoposta dal Responsabile del procedimento all'esame del Comitato istituito con Decreto del Presidente della Regione n. 43/AGL del 05.02.2010 ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 che esprime un parere obbligatorio non vincolante sull'ammissibilità o inammissibilità a finanziamento di ogni singolo progetto. Il Responsabile del procedimento motiverà le ragioni per le quali si discosti dal parere espresso dal Comitato.

Il finanziamento avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria che risulta dalla valutazione, in conformità alle disposizioni di cui al capitolo precedente "Limiti di finanziamento" secondo e terzo capoverso.

A seguito della decisione sopra richiamata, il Responsabile del procedimento adotta il Provvedimento dirigenziale di impegno della spesa richiesta per la realizzazione dei progetti LUS, del quale viene data comunicazione al titolare.

c) Erogazione degli incentivi

L'erogazione degli incentivi avviene in due fasi.

o A titolo di acconto pari al 30% della spesa ammessa a finanziamento su presentazione da parte dell'Ente, di apposita dichiarazione di avvio lavori, nonché di copia della convenzione stipulata tra le parti, corredate da una dichiarazione attestante i dati anagrafici e la tipologia di appartenenza dei lavoratori assunti nonché relativa copia dei Progetti di Integrazione Lavorativa iniziali;

o A titolo di saldo della spesa ammessa a finanziamento a seguito della presentazione della richiesta, con allegata rendicontazione, corredata dalla dichiarazione del rappresentante legale dell'ente in ordine alla regolarità e veridicità del suo contenuto e dei relativi allegati, a termini di legge, da presentarsi entro 120 giorni dalla conclusione del progetto.

d) contenuto e modalità della rendicontazione:

La rendicontazione del progetto LUS viene effettuata su apposita modulistica fornita dalla struttura regionale competente (Politiche per l'Impiego del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione) ed è costituita:

- dalla sommatoria dei costi del lavoro lordo aziendale dei lavoratori coinvolti, dei capi-squadra, riferiti all'intera durata del progetto;
- dalla sommatoria dei costi sostenuti per le spese connesse alla prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- dalla sommatoria dei costi relativi ad azioni di orientamento, formazione e tutoraggio, mediazione interculturale e di accompagnamento al lavoro.

Gli importi totali delle sopra indicate sommatorie devono corrispondere esattamente a quelli riportati nella seguente documentazione, che il titolare del progetto deve acquisire in originale e dei quali deve certificarne l'autenticità e l'esattezza in termini di corrispondenza, ai sensi delle disposizioni di cui agli art 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e 30 e 31 della l.r. 19/2007 in caso di dichiarazioni false o mendaci:

- buste paga dei lavoratori datate e quietanzate dal lavoratore
- riepiloghi mensili dei contributi versati per i suddetti lavoratori;
- le fatture presentate dalla cooperativa all'ente titolare del progetto;
- elenco dettagliato delle attività svolte dal tutor, con relativi costi secondo lo
- schema fornito dalla struttura competente.

In allegato alla rendicontazione, il titolare del progetto deve depositare alla struttura regionale competente copia:

- dei Progetti di Integrazione Lavorativa finali dei lavoratori coinvolti;

- della relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in termini di recupero al mercato del lavoro ordinario dei lavoratori coinvolti e di opportunità occupazionali per i lavoratori stessi;
- della dichiarazione del lavoratore Lus relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali, unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità.

Decorso i 120 giorni dal termine dei lavori, qualora il titolare del progetto non abbia provveduto alla consegna del rendiconto, si procederà all'applicazione di una penalità sull'ammontare del contributo concesso o rendicontato (qualora la spesa effettuata risulti inferiore a quella preventivata) nella misura del 5% per i giorni di effettivo ritardo, secondo la seguente formula:

importo del contributo per 5% per nr. giorni di ritardo diviso 365.

e) Liquidazione del saldo:

La struttura competente (Politiche per l'Impiego del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione), previa verifica a campione in ordine alla completezza ed alla regolarità e corrispondenza della documentazione rispetto agli importi dichiarati procede alla liquidazione del saldo.

La fase di erogazione ha durata complessiva non superiore a 60 giorni. Sono fatti salvi i casi di sospensione del decorso dei termini previsti dalla legge.

I dati personali sono trattati dall'Amministrazione regionale per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3.12. Sostegno alle fasce deboli della popolazione

Soggetti destinatari, beneficiari e durata dell'intervento sono definiti nel PPL, paragrafo 5, lettera G e Tabella p.47, lettera G.

Iniziativa ammissibile. La Borsa Lavoro è uno strumento di mediazione a tempo determinato e rinnovabile, utilizzato al termine di un percorso di avvicinamento al lavoro e gestito dal Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati della struttura Politiche per l'Impiego. La Borsa Lavoro prevede che l'allievo svantaggiato svolga presso un'impresa mansioni lavorative a carattere non produttivo.

Regime applicabile: misure a carico del bilancio regionale.

Oggetto dell'intervento. Il soggetto svantaggiato svolge presso un'impresa mansioni lavorative a carattere non produttivo. La struttura Politiche per l'Impiego garantisce la copertura assicurativa del soggetto (qualificato come "allievo") l'erogazione di un'indennità di frequenza e un servizio di monitoraggio. I rapporti tra allievo, azienda e la struttura Politiche per l'Impiego sono disciplinati da specifica convenzione. Ai soggetti beneficiari dell'intervento di Borsa Lavoro vengono corrisposti un'indennità di frequenza; un rimborso forfetario giornaliero delle spese di viaggio; un rimborso forfetario giornaliero delle spese di vitto; un rimborso delle spese effettuate per l'acquisto di eventuali indumenti da lavoro o dispositivi di protezione individuale; il tutto entro i limiti di valore stabiliti dalle presenti istruzioni e dalle loro successive modifiche o integrazioni.

Destinatari e requisiti. I beneficiari della Borsa Lavoro sono persone di età superiore ai 18 anni, non inseribili in attività lavorative con gli istituti contrattuali tradizionali, in particolare:

- disabili con invalidità civile superiore al 73%;
- svantaggiati segnalati dai servizi socio-sanitari territoriali e/o dal Sert in quanto persone che, seppur coinvolte in progetti di presa in carico finalizzati a rimuovere le cause del disagio, non hanno ottenuto risultati apprezzabili e risultano a rischio di "cronicizzazione".

Interventi previsti e durata. Ai soggetti beneficiari dell'intervento di Borsa Lavoro verranno corrisposti:

- un'indennità di frequenza, pari a 5,00 Euro lordi all'ora, commisurata alle ore di effettiva presenza, oltre alle ore di eventuale assenza per malattia se giustificate da certificato medico. L'indennità di frequenza relativa alle ore di malattia sarà corrisposta unicamente nei casi in cui le ore di assenza non superino il 50% delle ore previste per la mensilità in oggetto;

- un rimborso forfetario giornaliero delle spese di viaggio, per le giornate di effettiva presenza in azienda, per gli allievi residenti in località distanti almeno 6 Km dalla sede di svolgimento della Borsa Lavoro, quantificato come segue:

dai 6 ai 15 Km: euro **3,50**

dai 16 ai 35 Km: euro **5,00**

dai 36 ai 55 Km: euro **7,00**

oltre i 56 Km: euro **9,00**

- un rimborso forfetario giornaliero delle spese di vitto di **12,00** euro, da corrispondere per attività da svolgersi nell'arco dell'intera giornata, oppure per attività che impongano un'assenza da casa superiore alle 6 ore. Tale rimborso è da intendersi riferito esclusivamente alle giornate di effettiva presenza in azienda; - un rimborso delle spese effettuate per l'acquisto di eventuali indumenti da lavoro o dispositivi di protezione individuale, fino ad un massimo di 200,00 euro.

Procedimento. Il presente procedimento è attivato ad iniziativa del Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati della struttura Politiche per l'impiego. I soggetti interessati possono tuttavia segnalare al predetto Ufficio situazioni che ritengano possano rientrare nell'ambito di applicazione delle misure, senza che tuttavia ciò determini l'insorgenza di alcuna posizione di aspettativa di intervento al riguardo. In ogni caso, alle persone che abbiano effettuato tali segnalazioni sarà data una motivata risposta informativa.

La valutazione circa l'opportunità di attivazione della Borsa Lavoro spetta, a seguito di una presa in carico del soggetto, al Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati della struttura. L'individuazione delle aziende e/o degli Enti Pubblici per la realizzazione degli interventi di Borsa Lavoro sarà effettuata dal Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 60 giorni dal suo inizio. E' sempre possibile, in caso di esito negativo del precedente procedimento riaprirne uno nuovo per lo stesso fine.

4. Sostegno e supporto alla creazione di imprese e attività professionali

4.1. Contributi per la creazione d'impresa

Soggetti destinatari, beneficiari, termini e durata dell'intervento sono definiti nel PPL paragrafo 5.1.5.

Iniziative ammissibili. Si precisa che l'attività imprenditoriale potrà essere esercitata in forma individuale o societaria (il soggetto beneficiario deve detenere una quota di partecipazione paritaria o maggioritaria rispetto agli altri soci). Si tratta di nuove iniziative imprenditoriali aventi sede legale ed operativa in Valle d'Aosta che comportino la qualificata, prevalente e duratura occupazione dei destinatari del contributo.

Non sono ammessi progetti che prevedano forme di avvio d'impresa con contratto di affitto o subentro d'azienda, attività di procuratori d'affari e di agenti di commercio e le attività per le quali non è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Destinatari

Sono destinatari degli interventi di sostegno alla creazione d'impresa i soggetti residenti

in Valle d'Aosta che al momento dell'inoltro della richiesta di ammissione al contributo/deposito del progetto di impresa risultino lavoratori disoccupati ed in regola con DID e Patto di Servizio, con più di diciotto anni, iscritti al Centro per l'Impiego competente territorialmente.

Il requisito della residenza in Valle d'Aosta deve essere posseduto dal richiedente al momento della presentazione della richiesta di finanziamento.

Condizioni di ammissione

- non essere iscritti ovvero non essere iscritti ed inattivi al registro delle imprese per ditte individuali e società;
- non avere già fruito di contributi per la creazione di impresa previsti anche in precedenti Piani Regionali di Politica del Lavoro;
- non avere cessato nell'anno precedente la presentazione della domanda di ammissione a contributo attività d'impresa in forma individuale o fatto parte di società con oggetto sociale e/o attività uguali a quella che intendono avviare;
- non svolgere a nessun titolo un ruolo attivo nella gestione di società in qualsivoglia settore, ad eccezione delle società quotate in borsa e cooperative di consumo, edilizie e credito;
- non avere subito protesti per assegni o cambiali negli ultimi 5 anni;
- non essere coinvolti in procedure concorsuali in corso, anche in qualità di garante o fideiussore;
- non essere destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- non essere titolari o non avere maturato i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia;
- non essere interdetto o inabilitato;
- avere frequentato, per almeno l'80%, il corso di base alla creazione di impresa;
- essere in possesso di competenze informatiche e se cittadini stranieri anche linguistiche certificate ed adeguate all'esercizio del ruolo imprenditoriale.

La presentazione delle domande di ammissione al contributo per l'avvio di attività nel 2013 è ammessa in deroga ai requisiti della disoccupazione e della non iscrizione o inattività al registro delle imprese per ditte individuali e società, da parte di coloro che hanno regolarmente presentato il proprio progetto d'impresa e ottenuto per lo stesso la valutazione positiva nell'anno 2012.

Gli incentivi economici sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE serie L 352/1 del 24 dicembre 2013

Il cumulo con altri incentivi nazionali o europei eventualmente previsti per lo stesso fatto/presupposto – se non escluso o vietato dalle norme che regolano questi ultimi – deve comunque restare entro i limiti previsti dalle norme europee sul regime “de minimis”.

Oggetto dell'intervento. Gli investimenti ammissibili a contributo sono indicati in sede di valutazione tecnica fra quelli di valore attestato/preventivato superiore ai 300,00 euro previsti nel progetto d'impresa da approvare. La quantificazione del contributo avverrà:

- sulla base dell'entità degli investimenti ammessi e da realizzare necessariamente per rendere operativa l'attività progettata, nonché della validità della stessa secondo le valutazioni espresse dal Nucleo;
- in caso di società, sugli investimenti ammessi in proporzione alla quota di partecipazione societaria del destinatario del contributo.

Gli investimenti ammessi a contributo - al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio - sono i seguenti:

- Macchinari, attrezzature, allestimento punti vendita, hardware, software specifici a utilità pluriennale di valore superiore ai 300 euro. Tali beni dovranno essere nuovi di fabbrica e di comprovata inerenza esclusiva all'attività;
- Interventi qualificati di adattamento dei locali e degli impianti funzionali all'esercizio della specifica attività.

Non sono invece ammessi a contributo i costi di esercizio, gli acquisti di materiale di consumo, le insegne ed i tendaggi interni ed esterni, gli automezzi e le autovetture nonché la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili e terreni.

I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa da parte del beneficiario del contributo per almeno tre anni dall'avvio dell'attività, data di iscrizione al registro delle imprese.

Le agevolazioni economiche sono revocabili e il contributo da restituire nei casi in cui:

- Il tutor attesti che il neoimprenditore non accetta o renda impraticabile il tutoraggio;
- L'attività venga cessata/affittata/ceduta nei primi tre anni dall'avvio dell'attività;
- I beni finanziati siano alienati senza richiesta di motivata autorizzazione all'ufficio competente nei primi tre anni dall'avvio dell'attività;
- Il beneficiario non mantenga in caso di società il controllo amministrativo, operativo e la prevalente occupazione nell'impresa nei primi tre anni dall'avvio della stessa.

Nel caso dell'effettuazione di rinnovo di beni o di variazioni significative del progetto d'impresa, la stessa beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla struttura competente il piano di ammodernamento o di variazione e/o cessazione dell'attività. Il Responsabile del procedimento potrà, solo se ciò sia indispensabile per la decisione, acquisire in merito il parere non vincolante del Nucleo di valutazione.

La violazione dei suddetti vincoli comporta la restituzione dei contributi liquidati maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativo al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento.

Precisamente nel caso di:

a) Esecuzione parziale dell'attività assistita ma in misura pari o superiore al 60% rispetto al triennio si procede a:

- proporzionale riduzione del contributo di sostegno al reddito;
- proporzionale riduzione del contributo di rimborso per acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
-

b) Esecuzione dell'attività assistita inferiore al 60% rispetto al triennio, si procede a revoca e restituzione dell'intero ammontare dei contributi concessi.

I beni che eventualmente sostituiranno nel triennio quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità saranno altresì vincolati per il periodo residuo all'esercizio dell'impresa.

Il contributo verrà revocato qualora il soggetto non attivi le iniziative previste (avvio attività registro imprese) entro 6 mesi dalla data di notifica della concessione del contributo (provvedimento dirigenziale).

Il Responsabile del procedimento è il dirigente della struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione, che ammette alla misura ed autorizza le erogazioni delle relative somme.

La domanda va indirizzata all'Ufficio Front Office del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione – Politiche della Formazione e dell'Occupazione – Regione Autonoma Valle d'Aosta. Essa può essere inviata a mezzo posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) o tramite altro corriere ovvero presentata di persona (in questi ultimi due casi farà fede la data in cui la stessa giunge materialmente ai servizi incaricati di riceverla). Alle domanda non firmata personalmente dal richiedente di fronte al funzionario incaricato del Front Office va allegata copia di un documento di identità del firmatario, in corso di validità. Valgono a riguardo tutte le disposizioni contenute nella legge n. 19 del 6 agosto 2007. La regolarità contributiva è accertata d'ufficio. L'amministrazione effettua le dovute verifiche sulle dichiarazioni rilasciate a corredo dell'istanza di ammissione o di erogazione.

Alla domanda di ammissione al contributo vanno allegati i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante i requisiti soggettivi richiesti al momento della presentazione della domanda da redigersi sul modulo ad hoc predisposto ovvero in forma libera, purché contenente tutti gli elementi richiesti; ai sensi dell'art. 30 lett. m) della Legge Regionale 6/08/2007, n. 19;
- autocertificazione ai sensi della LR n. 19/2007 attestante le competenze informatiche possedute e se cittadini stranieri anche linguistiche adeguate all'esercizio del ruolo imprenditoriale; con indicazione degli organi mis/uffici dai quali è possibile acquisire le informazioni stesse;
- progetto di impresa in formato PDF e una copia cartacea sottoscritta dall'interessato, che deve comprendere informazioni documentate: sulle competenze ed esperienze del titolare o di tutti i soci nonché le funzioni aziendali per ognuno previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti, sugli aspetti tecnico organizzativi, sulla economicità dell'iniziativa illustrata dai conti economici previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività.

Nucleo Tecnico di Valutazione

All'interno della Struttura Politiche della formazione e dell'Occupazione è prevista l'istituzione di un Nucleo di Valutazione così composto:

- il dirigente della struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione, che lo presiede;
- il responsabile dell'ufficio competente in materia di erogazione di incentivi per il supporto alla creazione di nuove imprese;
- due esperti con specifiche competenze tecnico manageriali e gestionali.

Il Nucleo di Valutazione attribuisce un punteggio alla proposta progettuale in merito alla validità dei progetti presentati determinandone l'ammissibilità o l'inammissibilità a finanziamento, la tipologia e la durata del tutoraggio sulla base dei seguenti criteri:

- credibilità imprenditoriale e professionale dei soggetti proponenti;
- potenzialità del mercato di riferimento;
- scelte tecnico ed organizzative ipotizzate;
- convenienza economica dell'iniziativa.

I richiedenti sono convocati dal Nucleo di valutazione per illustrare il progetto d'impresa presentato. Il nucleo di valutazione, al fine di esprimersi sul progetto d'impresa presentato, può richiedere integrazioni e documentazione aggiuntiva al progetto stesso. Tali integrazioni dovranno essere consegnate alla struttura precedente entro 45 giorni dalla data di comunicazione della loro richiesta. Se entro tale termine esse non perverranno e risultino indispensabili per la valutazione finale, si riterrà la richiesta di contributo rinunciata e quindi decaduta. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento finale di ammissione o di rigetto entro il termine di 120 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza di contributo.

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in due rate.

Il contributo di sostegno al reddito può essere richiesto, con apposita domanda, immediatamente a seguito della sua concessione previa verifica dell'avvenuto avvio dell'attività al registro imprese.

Il contributo a rimborso degli investimenti deve essere richiesto con apposita domanda corredata da fatture originali e quietanzate attestanti la spesa sostenuta per i beni ammissibili. La quietanza deve essere redatta per iscritto e deve attestare inequivocabilmente l'avvenuto pagamento dell'intero ammontare della fattura.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà pervenire successivamente all'avvio dell'attività presso il registro imprese e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla data del Provvedimento Dirigenziale di concessione del contributo stesso al beneficiario; in caso contrario si provvederà alla revoca del contributo totale o residuo.

Il contributo a titolo di sostegno al reddito sarà richiesto, concesso e liquidato alla persona fisica che ha avviato al registro imprese la nuova attività di impresa e il contributo a titolo di rimborso per acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica sarà richiesto, concesso e conseguentemente liquidato alla nuova impresa.

A seguito dell'erogazione del contributo i documenti giustificativi delle spese sostenute verranno restituiti al richiedente previa apposizione di timbro comprovante l'ammontare del contributo concesso.

Ai fini dell'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al punto 2.7 relative all'acquisizione di DURC irregolare.

4.2. Sostegno a persone di età inferiore a 35 anni nell'avvio di attività professionali. Concessione di contributi per l'avvio di attività professionale

Soggetti destinatari, beneficiari, termini e durata dell'intervento sono definiti nel PPL paragrafo 5.15..

Iniziativa ammissibile. Iniziative libero professionali che comportino la qualificata, prevalente e duratura occupazione dei destinatari del contributo.

Regime applicabile: regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Destinatari.

Sono destinatari dell'intervento, i soggetti residenti in Valle d'Aosta che al momento dell'inoltro della istanza di ammissione al contributo risultino lavoratori disoccupati, con più di diciotto anni, iscritti al Centro per l'Impiego competente territorialmente e intendano esercitare un'attività professionale, prestando servizi a carattere intellettuale senza esercitare il commercio e con un sistema di autorganizzazione che non comporti un impiego significativo di persone, mezzi e capitali in forma individuale o associata.

Il requisito della residenza in Valle d'Aosta deve essere posseduto dal richiedente al momento della presentazione della richiesta di finanziamento.

In caso di studio associato i requisiti indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte dello stesso.

In caso di studio associato, il sostegno al reddito sarà ripartito tra i singoli destinatari in parti uguali per una cifra massima complessiva di € 5000.

Il contributo in conto impianti concesso e liquidato al professionista o allo studio associato non potrà superare la cifra massima di € 10.000,00.

Condizioni di ammissione

- non essere iscritti al registro delle imprese per ditte individuali e società;
- non avere già fruito di contributi per la creazione di impresa o per l'avvio di attività professionale previsti anche in precedenti Piani Regionali di Politica del Lavoro;

- non avere cessato nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione a contributo attività professionale in forma individuale o associata con oggetto sociale e/o prestazioni nella sostanza uguali a quella che intendono avviare;
- non svolgere a nessun titolo un ruolo attivo nella gestione di società in qualsivoglia settore; ad eccezione delle società quotate in borsa e cooperative di consumo, edilizie e credito;
- non avere subito protesti per assegni o cambiali negli ultimi 5 anni;
- non essere coinvolti in procedure concorsuali in corso, anche in qualità di garante o fideiussore;
- non essere destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- non avere commesso violazioni alle norme in materia contributiva tali da impedire l'attestazione di regolarità contributiva;
- non essere titolari o non avere maturato i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia;
- non essere interdetto o inabilitato;
- avere aderito, per almeno l'80% della loro durata alle iniziative formative previste per la redazione del piano di avvio attività professionale;
- essere in possesso di competenze informatiche e se cittadini stranieri anche linguistiche certificate ed adeguate all'esercizio del ruolo professionale;
- essere in possesso di titoli riconosciuti (qualifiche professionali, titoli di studio e/o di formazione, abilitazioni professionali) per l'esercizio del ruolo professionale; per le attività professionali per il cui esercizio non è prescritto il possesso di titoli riconosciuti, costituisce condizione di ammissione la documentata acquisizione di esperienze formative o professionali idonee all'esercizio del ruolo professionale.

Il cumulo con altri incentivi nazionali o europei eventualmente previsti per lo stesso presupposto – se non escluso o vietato dalle norme che regolano questi ultimi – deve comunque restare entro i limiti previsti dalle norme europee sul regime “de minimis”. Al fine di consentire il rispetto di questa condizione il soggetto richiedente rilascerà all'atto della presentazione della domanda di ammissione apposita dichiarazione nella quale specificherà se ed entro quali limiti si avvalga di ulteriori misure incentivanti per lo stesso presupposto per il quale attiva la richiesta ai sensi del presente PPL.

Oggetto dell'intervento. Gli investimenti ammissibili a contributo sono indicati in sede di valutazione tecnica fra quelli di valore attestato/preventivato superiore ai 300,00 euro previsti nel piano di avvio di attività libero professionale da approvare. La quantificazione del contributo avverrà:

- sulla base dell'entità degli investimenti ammessi da realizzare necessariamente per rendere operativa l'attività libero professionale progettata, nonché della validità della stessa secondo le valutazioni espresse dal Nucleo.

Gli investimenti ammessi a contributo - al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio - sono i seguenti:

- Macchinari, attrezzature, hardware, software specifici a utilità pluriennale di valore superiore ai 300 euro. Tali beni dovranno essere nuovi di fabbrica e di comprovata inerenza esclusiva all'attività;

- Interventi qualificati di adattamento dei locali e degli impianti funzionali all'esercizio della specifica attività.

Non sono invece ammessi a contributo i costi di esercizio, gli acquisti di materiale di consumo, le insegne ed i tendaggi interni ed esterni, gli automezzi e le autovetture nonché la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili e terreni.

I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio della libera professione da parte del beneficiario del contributo per almeno tre anni dall'avvio dell'attività professionale (data di apertura della PI). Le agevolazioni economiche sono revocabili e il contributo da restituire nei casi in cui:

- l'attività libero professionale venga cessata nei primi tre anni dalla concessione;

- i beni finanziati siano alienati senza richiesta di motivata autorizzazione all'ufficio competente nei primi tre anni dalla concessione.

Nel caso dell'effettuazione di rinnovo di beni o di variazioni significative del piano di attività, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare alla competente il piano di ammodernamento o di variazione e/o cessazione dell'attività. Sentito il Nucleo di valutazione, la struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione può esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata.

La violazione dei suddetti vincoli comporta la restituzione dei contributi liquidati, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativo al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento.

I beni che eventualmente sostituiranno nel triennio quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità saranno altresì vincolati per il periodo residuo all'esercizio dell'attività libero professionale.

Il contributo verrà revocato qualora il soggetto non attivasse le iniziative previste entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo (provvedimento dirigenziale).

La domanda va indirizzata all'Ufficio Front Office del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione – Politiche della Formazione e dell'Occupazione – Regione Autonoma Valle d'Aosta. Valgono a riguardo tutte le disposizioni contenute nella legge n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. La regolarità contributiva è accertata d'ufficio. L'amministrazione effettua le dovute verifiche sulle dichiarazioni rilasciate a corredo dell'istanza di ammissione o di erogazione.

Le dichiarazioni sostitutive e le documentazioni da produrre a corredo delle domande sono indicate qui di seguito e nei modelli predisposti e resi disponibili sul sito web dell'Amministrazione con riguardo ad ogni singola misura di intervento. Le dichiarazioni sostitutive, da chiunque rese, andranno corredate dal documento d'identità del firmatario, in corso di validità, se già non prodotto per altri motivi a corredo della domanda. In caso di più dichiarazioni a firma della stessa persona rilasciate a corredo della medesima domanda la copia del documento d'identità del firmatario delle dichiarazioni va allegata una volta sola. Vale anche in questo caso (LR n. 19/2007) il principio che la mancanza della documentazione/dichiarazione richiesta e non integrata nel modo e nei termini di legge, comporta il rigetto della richiesta. La domanda di ammissione al contributo economico è presentata alla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione prima dell'avvio dell'attività libero professionale.

Alla domanda di ammissione al contributo vanno allegati i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante lo stato occupazionale del richiedente al momento della presentazione della domanda da redigersi sul modulo ad hoc predisposto ovvero in forma libera, purché contenente tutti gli elementi richiesti; ai sensi dell'art. 30 lett. m) della Legge Regionale 6/08/2007, n. 19;
- autocertificazione ai sensi della LR n. 19/2007 circa i titoli abilitativi posseduti per l'esercizio dell'attività professionale; redatta su modulo ad hoc predisposto ovvero in forma libera, purché contenente tutti gli elementi richiesti;
- PDF del piano di avvio di attività libero professionale che si intende realizzare e una copia cartacea sottoscritta dall'interessato, che deve comprendere informazioni documentate: sulle competenze ed esperienze professionali, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico organizzativi, sulla economicità dell'iniziativa.

Nucleo Tecnico di Valutazione.

E' previsto l'intervento del Nucleo di Valutazione indicato al paragrafo 4.1. L'intervento del NTV è regolato dalle disposizioni indicate al paragrafo 4.1.

Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento finale di ammissione o di rigetto entro il termine di 120 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza di contributo.

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in due rate.

Il contributo di sostegno al reddito può essere richiesto, con apposita domanda, immediatamente a seguito della sua concessione previa verifica dell'avvenuto avvio dell'attività al registro imprese.

Il contributo a rimborso degli investimenti deve essere richiesto con apposita domanda corredata da fatture originali e quietanzate attestanti la spesa sostenuta per i beni ammissibili. La quietanza deve essere redatta per iscritto e deve attestare inequivocabilmente l'avvenuto pagamento dell'intero ammontare della fattura.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà pervenire successivamente all'avvio dell'attività presso il registro imprese e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla data del Provvedimento Dirigenziale di concessione del contributo stesso al beneficiario; in caso contrario si provvederà alla revoca del contributo totale o residuo.

Il contributo a titolo di sostegno al reddito sarà richiesto, concesso e liquidato alla persona fisica che ha avviato la nuova attività professionale. Il contributo a titolo di rimborso per acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica sarà richiesto, concesso e conseguentemente liquidato al professionista o allo studio associato.

A seguito dell'erogazione del contributo i documenti giustificativi delle spese sostenute verranno restituiti al richiedente previa apposizione del timbro comprovante l'ammontare del finanziamento concesso.

Ai fini dell'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al punto 2.7 relative all'acquisizione di DURC irregolare.

Disposizioni transitorie

Il regime transitorio nel passaggio dalla regolamentazione del precedente Piano PL 2009/2011 a quella derivante dal nuovo Piano per le Politiche del Lavoro 2012/2014 è regolato dal principio **“il tempo regge l'atto” nel senso che ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato.**

Conseguentemente:

le domande di ammissione ad incentivo presentate entro il 30 giugno 2012 (data di scadenza del periodo di validità del precedente PPL) sono regolate dal regime previsto dal PPL 2009/2011, incluse le percentuali di rimborso del costo del lavoro.

Fino al 30° giorno successivo alla data di approvazione delle presenti Istruzioni e comunque fino a quando la nuova modulistica sarà resa disponibile sul sito web Istituzionale saranno ritirate tutte le richieste di ammissione agli incentivi economici presentate con la modulistica in vigore per il Piano precedente e che siano compatibili, previo adattamento, con le misure previste nel nuovo Piano. Nel caso in cui si tratti di misure non più in essere, ne sarà data informazione agli interessati - ove possibile in maniera immediata - per l'eventuale regolarizzazione della richiesta ai sensi del nuovo PPL.

I destinatari verranno, inoltre, ove ciò sia necessario, invitati a integrare la documentazione, allegata all'istanza già depositata, con l'eventuale ulteriore documentazione prevista dalle presenti istruzioni, al fine di rendere la domanda di ammissione ai benefici economici rispondente ai requisiti richiesti. I destinatari dovranno trasmettere alla struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione la documentazione indicata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il contributo viene decurtato di una mensilità; per ogni ulteriore mese di effettivo ritardo la decurtazione corrisponde al numero di mesi di effettivo ritardo: In assenza di riscontro entro dodici mesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione, la richiesta di contributo decade e non viene finanziata.

Successivamente al decorso dei termini suindicati verranno accolte esclusivamente le domande presentate con la modulistica predisposta (o equivalente ad essa) per l'attuazione del Piano triennale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2493 /XIII in data 21/06/2012 e pubblicato su B.U. della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 17/07/2012.

Per quanto riguarda le assunzioni di lavoratori per categorie che non erano previste dal Piano di Politica del Lavoro precedente e che sono invece contemplate nel Piano attuale, il termine per la presentazione delle richieste di ammissione ai benefici economici è fissato in tre mesi dalla data di approvazione delle presenti Istruzioni.

Decorso tale termine si applica la decurtazione prevista dalle istruzioni al paragrafo di riferimento.